

SESSIONE DEL 1876-77 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 14 DICEMBRE 1876

## XVIII.

## TORNATA DEL 14 DICEMBRE 1876

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE CRISPI.

**SOMMARIO.** *Sunto di petizioni. = Annunzio del deposito alla Segreteria delle relazioni della Giunta sulle elezioni di Giulianova, Cagli e Barge. = Relazione e convalidamento della elezione del collegio di Atessa. = Telegramma di S. M. il Re, in cui rende grazie alla Camera per le deliberazioni da essa prese nella dolorosa circostanza della morte di sua nuora la Principessa Maria Vittoria. = Discussione generale dello stato di prima previsione della spesa del Ministero di grazia e giustizia e dei culti pel 1877 — Istanze e osservazioni diverse dei deputati Bruschetti, Cadenazzi, Morrone, Favara, Bertani Agostino, Marcora, Incagnoli, Grimaldi, Della Rocca, Maurigi e Pissavini — Risposte e dichiarazioni del ministro di grazia e giustizia e del relatore Taiani — Approvazione dei due primi capitoli — Osservazioni e proposta di un voto motivato del deputato Bertani Agostino — Dichiarazioni del ministro per l'interno — Spiegazioni del deputato Saladini — Il deputato Bertani A. ritira la sua proposta — Dichiarazioni del deputato Filopanti, dopo osservazioni del ministro — Approvazione dei capitoli dal 3 al 9 — Dichiarazioni del ministro guardasigilli sul capitolo 10, Fabbricati sacri ed ecclesiastici — Osservazioni del deputato Indelli, e risposte del guardasigilli — Approvazione dei capitoli dal 10 al 17 — Raccomandazioni del deputato Marcora al capitolo 18, e risposta del ministro — Approvazione di una proposta del ministro al capitolo 19, dei rimanenti capitoli e dell'articolo unico di legge — votazione a squittinio segreto ed approvazione di esso.*

La seduta è aperta all'una pomeridiana.

(Il segretario Pissavini dà lettura del processo verbale della tornata precedente, che è approvato.)

1338. Migliavacca Natale Carlo, residente in Vigevano, inoltra alla Camera una petizione intesa a dimostrare la necessità di modificare l'articolo 148 del Codice civile.

1339. Campriani avvocato Giovanni, dimorante in Terni, rassegna alla Camera un suo lavoro filologico-sillabico, facendo istanza perchè venga sottoposto all'esame di apposita Commissione.

1340. De Vincenti Pietro, capitano in ritiro, domiciliato in Alessandria, domanda una nuova liquidazione della sua pensione, e la reintegrazione di ogni suo avere pei servizi prestati e per le fatte campagne.

**PRESIDENTE.** Gli onorevoli Secco e Caminnecki, per ragioni di famiglia, chiedono un congedo di 15 giorni.

(È accordato.)

La Giunta delle elezioni annunzia avere depositato nella Segreteria le relazioni sulle elezioni dei collegi di Giulianova, Cagli e Barge.

Gli onorevoli deputati i quali desiderano prenderne cognizione, si dirigeranno alla Segreteria.

(I deputati Lanza, Piccinelli e Petruccelli giurano.)

Si procede all'appello nominale.

(Il segretario Pissavini fa la chiamata.)

La Camera essendo in numero, si sospende l'appello nominale.

La Giunta delle elezioni, esaminati gli atti della elezione del collegio di Atessa, ha proposto alla Camera le conclusioni delle quali si dà lettura.

**PISSAVINI, segretario. (Legge)**

Collegio di Atessa.

« Visti gli atti della elezione contestata del collegio di Atessa ;

« Ritenuto che tutti gli elettori iscritti in detto collegio sono 927, e 785 i voti riconosciuti validi,

SESSIONE DEL 1876-77 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 14 DICEMBRE 1876

dei quali 406 furono dati all'onorevole Pardo Franceschelli, e 378 all'onorevole Silvio Spaventa, e che perciò il Franceschelli avendo ottenuto la doppia maggioranza richiesta dalla legge fu proclamato eletto a primo scrutinio;

« Vista la protesta firmata da tre elettori di Casalanguida, in data 17 novembre, con la quale si lamenta, che nella lista elettorale del comune di Guilmi faciente parte di detta sezione, tra i 26 elettori novellamente iscritti siano stati compresi 15 analfabeti, e che la tardiva approvazione della lista medesima abbia reso impossibile l'appello avanti l'autorità giudiziaria, contro gli elettori indebitamente iscritti;

« Considerando che la Camera per costante giurisprudenza ha sempre ritenuto essere la iscrizione nella lista l'unico titolo per esercitare il diritto elettorale, e che tutte le quistioni relative alla capacità elettorale dei cittadini, alla loro regolare o indebita iscrizione nella lista, siano di esclusiva competenza dell'autorità giudiziaria;

« Considerando, che tale giurisprudenza consona al testo espresso della legge, è fondata altresì sul principio che le assemblee legislative giudicano solamente della validità della elezione dei loro membri, non mai del diritto individuale degli elettori;

« Considerando che il ritardo nell'approvazione della lista, di che si muove lamento, se può richiamare l'attenzione del legislatore sul bisogno di alcune riforme alla legge elettorale, non può certo esercitare veruna influenza sulla eseguita elezione, non essendo stata la legge in verun modo violata;

« Considerando inoltre, che per documento dai protestanti medesimi prodotto, risulti che il ritardo di cui si parla sia in gran parte da attribuirsi alla negligenza dello stesso municipio di Guilmi, e che in sostanza la detta lista, approvata provvisoriamente a 27 settembre, e restituita al comune munita del decreto di approvazione definitiva a 28 ottobre, non fu punto impugnata innanzi all'autorità giudiziaria nè prima della elezione nè mai fino al presente; talchè neanche in fatto il reclamo dei protestanti può dirsi abbastanza giustificato;

« Vista pure la dichiarazione fatta da alcuni elettori, i quali senza presentare veruna protesta, si limitarono ad affermare innanzi ad un notaio, che nella lista della sezione Archi vi fossero 15 elettori analfabeti;

« Considerando che per le sopraddette ragioni molto meno può tenersi conto di questa dichiarazione, non solo per mancanza di proteste, ma specialmente perchè non essendosi in detta sezione verificato alcun ritardo nell'approvazione della lista,

ogni elettore avrebbe potuto impugnarla nei modi di legge;

« Considerando infine che quando anche si volessero sottrarre al Franceschelli i 15 voti degli analfabeti per cui vi è protesta, egli rimarrebbe pure sempre eletto a primo scrutinio,

« La Giunta a voti unanimi conchiude per la validità della elezione del collegio di Atesa in persona dell'onorevole Franceschelli. »

**PRESIDENTE.** La Camera ha udite le conclusioni della Giunta per l'elezione del collegio di Atesa.

Metto ai voti dette conclusioni.

(La Camera approva.)

Adempio ad un grato dovere di dare lettura di un telegramma trasmesso alla Presidenza da Sua Maestà il Re. (*Movimento d'attenzione*)

« Vedo col massimo compiacimento, come la Camera elettiva decretando di assumere il lutto per la morte della mia amatissima nuora, la principessa Maria Vittoria, abbia voluto associarsi al dolore della mia famiglia e come Essa volle pure essere rappresentata ai solenni funerali celebratisi in Torino e Roma. Esprimo a lei, signor presidente, i miei vivissimi ringraziamenti. — Vittorio Emanuele. »

La Camera risponderà che non ha adempiuto se non che ad un dovere che veniva dal suo cuore, essendo i lutti della famiglia Reale, lutti nazionali. (*Benissimo!*)

#### DISCUSSIONE DELLO STATO DI PRIMA PREVISIONE DELLA SPESA DEL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA, E DEI CULTI PEL 1877.

**PRESIDENTE.** L'ordine del giorno reca la discussione del bilancio preventivo del Ministero di grazia e giustizia pel 1877. È aperta la discussione generale e la parola spetta all'onorevole Bruschetti.

**BRUSCHETTI.** Mi permetta la Camera che io richiami, per pochi istanti, l'attenzione dell'onorevole ministro sopra un argomento che lo riguarda e la cui alta importanza non può sfuggire a nessuno.

Esso, senza dubbio richiederebbe un provetto oratore che ampiamente lo sviluppasse; ma io (che sono pochissimo oratore e niente affatto provetto) mi limiterò ad accennarlo alla meglio, tanto per sollevare una questione alla quale sono altamente interessate le mie provincie marchigiane, forse a preferenza di tutte le altre del regno.

Fin da quando venne promulgata la legge sull'amministrazione comunale e provinciale, quella stessa che oggi, già invecchiata, richiede di essere

SESSIONE DEL 1876-77 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 14 DICEMBRE 1876

ringiovanita con radicali riforme, si constatò solennemente che nella nostra legislazione rimaneva ancora scoperta una grande lacuna. Non si era punto provveduto a regolare con una esatta disposizione di legge la competenza delle spese pel culto, stabilendo a chi dovessero attribuirsi, ed in quale misura.

L'onorevole ministro già forse ha compreso che io intendo fare allusione all'articolo 237 della vigente legge comunale e provinciale, che quantunque gittato là fra le disposizioni transitorie, pure riveste una grandissima importanza.

Quell'articolo comincia così:

« Fino a che non sia approvata una legge che regoli le spese del culto, sono obbligatorie nei comuni quelle per la conservazione degli edifizii servienti al culto pubblico, ecc. »

Se nel 1865 un ingenuo avesse letto quell'articolo, probabilmente avrebbe riputato che il Governo già tenesse in pronto la legge cui l'articolo accenna; avrebbe creduto che essa già fosse redatta e che non vi mancasse nulla, all'infuori dell'approvazione del Parlamento, per metterla in esecuzione. Ma chi avesse creduto così si sarebbe ingannato di gran lunga, poichè da quell'epoca scorsero ben 12 anni e di siffatta legge, per quello che io mi sappia, non si è fatto più cenno, per modo che se ne era perfino perduta la speranza.

Però questa speranza è rinata dacchè sono saliti al potere degli uomini sicuramente ispirati a più larghe idee di riforma.

È quindi nella lusinga di ottenere dall'onorevole Mancini, cui pregherei che mi onorasse un poco della sua attenzione (*Il ministro sta discorrendo con un deputato*) è nella lusinga di ottenere da lui una risposta affermativa che io mi permetto di rivolgergli la domanda, se pensa a regolare egli finalmente questa partita importantissima, che gli fu lasciata sospesa dai suoi predecessori. Se, come credo, l'egregio ministro ha intenzione di occuparsi di ciò, io lo prego di farlo senza ulteriore ritardo, mentre, lasciando le cose come si trovano, va a rendersi permanente uno stato di anormalità che produce inconvenienti gravissimi.

Forse nelle primarie città, occupate nei vasti lavori edilizi ed in altri svariati interessi, questi inconvenienti non si avvertono troppo profondamente; ma nei piccoli centri di provincia, e soprattutto nei comuni rurali, essi assumono proporzioni tali da non potersi trascurare ragionevolmente da chi regge il timone della pubblica cosa.

Quanto poi alle provincie in cui trovasi il mio collegio, nelle buone e pazienti Marche, io posso asseverare che quell'articolo di legge ottenne di-

sgraziatamente una interpretazione molto lata, forse più lata di quello che sarebbe stato necessario. Là comunemente si mettono a carico pubblico le spese inerenti alla costruzione e restauro dei fabbricati ecclesiastici, le provviste degli arredi di sagrestia, la fornitura dell'olio, delle candele e di tante altre cose che qui è inutile enumerare.

Di tali spese, una gran parte è sostenuta direttamente dai comuni, e soprattutto dai piccoli comuni, in modo che i loro modesti bilanci spesso ne risentono una considerabile alterazione.

Ma v'è ancora di peggio; perchè quella parte di spesa che non viene assunta direttamente dai comuni, per una certa consuetudine, va a carico dei proprietari dei fondi, che sono compresi nella giurisdizione delle varie parrocchie, e quindi si ripartono in ragione dell'estimo, come se fossero spese di pubblica utilità. Pertanto accade soventi volte che il possessore di un fondo, il quale si trova nel confine di più parrocchie, viene costretto a concorrere nella spesa (non piccola certo) della costruzione di due o tre chiese parrocchiali che si riedificano contemporaneamente.

Il fatto a cui io ho accennato si verifica non di rado, e mi consta di qualche proprietario che, trovandosi precisamente in questo caso, e ritenendo che non vi fosse ragione alcuna per assoggettarlo a siffatta tassa di culto, si è ricusato a pagarla. Ma che cosa credete sia avvenuto? I parroci, forti nel diritto loro accordato dalla legge o meglio dalla mancanza di una legge, hanno adito i tribunali, ed i giudici (benchè forse in cuor loro deplorassero di emettere siffatta sentenza) hanno condannato il proprietario al pagamento forzoso della impostagli contribuzione. E così la ricchezza fondiaria, già tanto avariata dalle tasse con cui sono costretti gravarla il Governo, la provincia e il comune, subisce da questo nuovo genere di balzelli un ulteriore deprezzamento.

Ma, più che il danno finanziario dei contribuenti, è l'effetto morale prodotto da questo stato di cose che, a mio credere, dovrebbe spingere il Governo e la Camera a prendere un provvedimento deciso. Per me rispetto tutte le religioni possibili, forse appunto perchè non ne professo nessuna. (*Si ride*)

E mi guarderei bene dall'irridere alla espressione di un culto qualunque. Ma, nello stesso tempo, mi pare che il rendere obbligatorie a tutti le spese che si fanno per sostenere le religioni, e, peggio ancora, pel mantenimento di un culto speciale, sia cosa ingiusta quanto lo sarebbe, per esempio, il costringere tutti i cittadini a frequentare i teatri o a giocare al lotto.

Finchè non sarà provveduto a questo difetto

della nostra legislazione, io credo che l'Italia, che pure vorrebbe in Europa camminare alla testa del progresso sociale, con tutte le sue libere istituzioni non si potrà mai dire completamente emancipata, perchè porterà sempre al piede la catena di una religione ufficiale.

Se la mia voce potesse suonare autorevole in quest'alto Consesso, io non mi perirei punto a proporre che fossero troncate una volta per sempre certe vecchie questioni. Domanderei che si proclamasse la piena libertà di tutti i culti, senza distinzione alcuna, ma che nel tempo stesso si stabilisse la massima che ciascuno si paghi da se la religione che intende professare. Che se i cattolici vantano dei diritti verso lo Stato perchè questo sopporti le spese del loro culto in corrispettivo dei beni che vennero demanati; si esaminino spassionatamente le loro ragioni, e quando sieno fondate, si provveda col fondo che appunto si chiama del culto; ma che nessun cittadino sia obbligato a pagare per una religione che è libero di non riconoscere.

E finalmente io non temerei neppure di chiedere che sia radiato una volta dalla nostra carta fondamentale quel primo articolo che suona contraddizione al principio della vera libertà di coscienza, ed a quello dell'assoluta indipendenza dello Stato da ogni vincolo religioso.

Ma io mi riconosco abbastanza, e so che non mi è lecito azzardare proposte siffatte; quindi mi limito a pregare il ministro che regge il portafoglio della grazia, della giustizia e dei culti a far sì che almeno vengano rimossi gl'inconvenienti pratici prodotti dall'attuale stato di cose, regolando con una legge la competenza delle spese pel culto.

**CADENZAZZI.** L'onorevole Taiani, riferendo in nome della Commissione del bilancio, sul progetto dello stato di prima previsione che ora si discute, assieme alle altre di minor conto, pose in rilievo le due più salienti economie che si propongono, quella cioè di lire 660,000 sul capitolo 5, *Spese di giustizia*, e l'altra di lire 95,600, eliminando dal bilancio il fondo che prima vi appariva sotto la rubrica *Aumento di funzionari in talune Corti o tribunali*.

Il commissario del bilancio parlando della prima delle suaccennate economie dà lode al Ministero, ed ai capi delle magistrature, in quanto ritiene che, come si è verificato quest'anno, dessi colla continuata vigilanza, potranno ottenere ancora questa grande economia.

Però, egli, distinto giureconsulto, e già magistrato coscienzioso, subordina le sue lodi alla convinzione che queste economie non sieno dovute al

sacrificio delle esigenze dell'amministrazione della giustizia.

Parlando invece della eliminata appostazione di lire 95,600, confessa che la Commissione del bilancio assai a malincuore e con trepidazione l'accettò perchè, a suo avviso, con essa indirettamente si va a danneggiare la magistratura, ed in special modo la magistratura di grado inferiore.

Io pure desidero, e voglio le economie, e le vorrei fino all'osso, in altri campi che purtroppo rimangono intatti. Ma nell'accettarle sul terreno dell'amministrazione della giustizia voglio andare molto a rilento, perchè temo che il risparmio anche d'una lira possa portare il funesto effetto di un'ingiustizia, e rallentare l'influenza benefica che la giustizia in molti casi sa apportare. Dallo sperpero dei fondi destinati a tale spesa, alla misurata e giusta erogazione, corre gran tratto.

Se avessi le convinzioni dell'onorevole Taiani, io pure applaudirei a queste economie, ma dubito che l'onorevole Taiani sia tratto in errore, in quanto che le economie che si sono verificate nell'anno corrente, a mio avviso, hanno danneggiato l'amministrazione della giustizia.

Molti sono gli inconvenienti che arreca la smania dell'economizzare in questo campo, e, per limitarmi ad accennare ad alcuni soltanto, credo che in questo modo ci terremo lontani dal poter rimediare ad un grave sconcio. Dovremo mantenere la tariffa per indennità ai testimoni ed ai periti, tariffa che se poteva essere buona per il piccolo Piemonte, non può valere per il regno d'Italia.

Nessuno di voi, onorevoli colleghi, io credo non sappia che un testimone, a qualunque condizione sociale appartenga, è tenuto, per ubbidire alla legge, di correre tutta l'Italia con un biglietto di terza classe e coll'indennità di una lira al giorno. Io credo che voi tutti sappiate, come periti anche distintissimi e per operazioni lunghe e difficili sono pagati assai meschinamente. Ora, se non solo manteniamo le economie fatte nel 1876, ma le aumenteremo, non ci sarà possibile nutrire la speranza che la tariffa sia modificata, che questo difetto sia tolto dalla nostra legislazione. Se noi dobbiamo esigere dai testimoni l'adempimento di un loro dovere, non possiamo pretendere da essi l'eroismo di incontrare disagi e di subire digiuni forzati colla indennità di una lira al giorno.

Da questa tirannia della legge verso i testimoni consegue la fiacchezza nell'adempimento del loro dovere, ed è ciò che dobbiamo evitare.

L'amore per l'economia ha suggerito inoltre una circolare, che non è dell'attuale Ministero, la quale impone ai giudici istruttori ed ai procuratori del Re



SESSIONE DEL 1876-77 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 14 DICEMBRE 1876

di non fare ispezioni di località se non nei casi più gravi e quando gli autori del reato sono conosciuti. Esiste questa circolare; e gli inconvenienti che ne sono l'effetto, io credo, possano correre alla mente di tutti; in quanto che se l'articolo 121 del Codice di procedura penale vuole che nel caso di reati che lasciano tracce permanenti, il giudice debba recarsi sul luogo; quando noi invece, con una circolare, diciamo al giudice: se non quando si tratti di fatti gravi, e quando si conosca l'autore del reato, voi non potete recarvi sul luogo; altrimenti la Corte dei conti non ammette la meschina spesa che andate ad incontrare, commettiamo una illegalità e danneggiamo la giustizia. È impossibile che *a priori*, sulla semplice denuncia, sulla querela di un sindaco, di un carabiniere sia dato, per quanto sia vasta ed acuta la mente del giudice, indovinare che il rilievo delle località dove avvenne il fatto, non è necessario. Un asfissamento, un annegamento che *a priori* si presentava come accidentale, avviene sovente che in appresso risulti l'effetto di un delitto. Ma quando si è scoperto l'autore del reato e non si ha in processo la prova della materialità del fatto, allora viene a mancare la base del procedimento.

Abbiamo un altro inconveniente, che io amo di richiamare all'attenzione della Camera, ed è che, mentre i presidenti dei tribunali, delle Corti d'assise, in obbedienza alla legge, lasciano largo campo alla difesa dei ricchi, permettendo di continuare i dibattimenti per settimane e per mesi, acconsentendo che si traducano davanti ai tribunali a centinaia i testimoni per soddisfare anche a semplici velleità personali del cittadino offeso, e tramutano quasi l'aula dei tribunali in accademie e in campo di lotte politiche, noi abbiamo che talora le liste dei testi a difesa dei poveri vengono falciate, e tante volte del tutto rifiutate, sempre per amore dell'economia nelle spese di giustizia. (*Bene!*)

Questi, a mio avviso, sono gli inconvenienti più rilevanti che si verificano in causa della circolare del Ministero, che, ripeto, per fortuna, non è l'attuale.

Ora, se tutti i giureconsulti, deplorano che il 50, il 60 e perfino l'80 per cento dei reati rimangono impuniti, noi colla smania delle economie, limitando l'efficienza dei giudici istruttori, concorreremo ad aumentare questa dolorosa statistica, noi danneggeremo la giustizia.

Veda dunque l'onorevole Taiani, veda la Commissione del bilancio e veda l'onorevole ministro, se sia conveniente ridurre di 660 mila lire le spese di giustizia, quando attualmente si verificano i danni che io ho accennati, e se ne verificano ben al-

tri che, solo per amore di brevità, io amo di non ricordare.

Ecco il perchè io vorrei che Commissione del bilancio e Ministero accettassero la mia proposta di lasciare almeno intatta la somma che per le spese di giustizia figurava nel bilancio del 1876. Ecco il perchè io vorrei che l'onorevole ministro mi desse una parola di speranza che in un'epoca non tanto lontana egli vorrà modificare la legge che determina le indennità ai testimoni ed ai periti; ecco perchè vorrei che revocasse la vigente circolare ministeriale che permette le ispezioni delle località solo quando si tratta di fatti gravi e di autori conosciuti o sospettati; e vorrei una parola dall'onorevole ministro che mi dichiarasse che si osserverà l'eguaglianza dei diritti della difesa davanti ai tribunali tanto per i ricchi quanto per i poveri.

Dopo questa prima economia viene l'altra ancora più grave delle lire 95,600 eliminata di punto in bianco dallo stato di prima previsione per l'anno 1877. Questa somma era destinata a sopperire agli eventuali bisogni di aumento di personale presso alcuni tribunali o Corti del regno. Ora perchè viene tolta? Perchè il Ministero spera di potervi sopperire coi fondi ordinari già destinati al *personale delle magistrature*. La Commissione del bilancio dice che accolse con animo trepidante questa eliminazione di spesa. Io invece avrei amato che avesse potuto persuadere l'onorevole ministro che tale appostazione nel bilancio è assolutamente necessaria.

La soppressione va a colpire indirettamente il fondo del personale delle magistrature, fondo già falciato dalle indennità accordate agli impiegati residenti in Roma e dagli stipendi degli alti magistrati della Corte di cassazione sedente in questa città.

Per carità, onorevole ministro, non colpite maggiormente questa rispettabile famiglia della magistratura, che rende tanti servizi al paese. Dobbiamo incominciare a rispettarla noi col metterla nella posizione di una vita agiata, onde accrescerle autorità e prestigio presso i cittadini. Invece vediamo che specialmente la classe la quale sta sul primo gradino della scala della magistratura giudiziaria, la classe cioè dei pretori (sebbene siasi cercato un tantino di aiutarla), tiene una posizione meschinissima, inferiore a quella degli agenti delle tasse, dei ricevitori del registro, ed anche, in alcuni casi, a quella dei cancellieri. Essi, così come sono trattati, versano nell'impossibilità di provvedere ai loro bisogni materiali e intellettuali. Migliorata la posizione dei pretori avremo assicurato l'avvenire della

SESSIONE DEL 1876-77 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 14 DICEMBRE 1876

magistratura, che io vedo molto torbido e molto incerto perchè manca il vivaio dei giudici futuri.

Voi, signor ministro, aprite il concorso ai posti di uditore e nessuno o ben pochi si presentano, segno evidente che la carriera giudiziaria è in discredito, che nessuno più osa avvicinarsi all'ara della dea Temi. I pretori giacciono nell'avvilimento; sulla porta del loro tempio trovano scritto:

Lasciate ogni speranza, voi che entrate.

e, sfiduciati, non hanno altra aspirazione all'infuori di quella che, trascorsi i 25 anni di impiego, godranno « il papato del pensionato » che neppur quello è grasso ed invidiato.

Io adunque mi limito a domandare, e spero di ottenere dall'onorevole ministro, una parola di conforto anche per questi poveri magistrati; ditela questa parola, e sono convinto che raddoppieranno lo zelo e la diligenza nell'adempimento dei loro doveri. Nutro speranza poi che si vorranno introdurre fra le spese le lire 95,600 che figuravano nel bilancio del 1876.

E giacchè ho la parola, senza che torni a domandarla, accennerò ad un inconveniente che si verifica nella provincia di Mantova: inconveniente che ha qualche attinenza colle spese di giustizia.

Avvenne in causa della malaugurata pace di Villafranca che la provincia di Mantova fu divisa in due parti, una delle quali fortunatamente venne annessa all'Italia fin dal 1859. Questo stato di cose anormale creò la necessità che si istituissero due nuovi tribunali: l'uno a Bozzolo, l'altro a Castiglione delle Stiviere.

Quando nel 1866 si è ricostituita la provincia di Mantova, e in appresso è avvenuta la unificazione legislativa nelle provincie venete e di Mantova, si è dimenticato di dare un provvedimento legislativo per un più regolare servizio della Corte di assise di Mantova. Perciò noi abbiamo che i tribunali di Bozzolo e di Castiglione, i quali sono nella provincia di Mantova, coi loro procedimenti penali alimentano le Corti di assise di Cremona e di Brescia. Ora, che cosa avviene? Un danno allo Stato, alla provincia ed ai cittadini. Danno allo Stato, perchè questo deve incontrare maggiori spese per i testimoni, periti e giurati che dalle borgate vicinissime a Mantova devono recarsi alle sedi delle Corti di assise di Cremona e di Brescia; danno alla provincia che deve sostenere gravi spese per la manutenzione dei locali servienti a diverse Corti; danno ai cittadini i quali appunto debbono essere distolti dalle occupazioni che hanno nella provincia di Mantova per recarsi altrove a prestare i loro servizi; danno poi agli stessi giudicabili i quali si vedono distolti dai loro

giudici naturali, giudicati bene spesso da persone che non sono del luogo e che quindi non sanno penetrarsi, a svantaggio degli accusati, delle abitudini e del temperamento della popolazione del Mantovano.

Questa questione potrebbe avere attinenza coll'altra più importante della soppressione dei due microscopici tribunali di Bozzolo e di Castiglione delle Stiviere, questione che io non tocco perchè verrà in campo in occasione delle modificazioni alla attuale circoscrizione giudiziaria del regno, e perchè non vorrei destare la suscettibilità degli onorevoli rappresentanti dei collegi di Bozzolo e di Castiglione. Ma credo che questo inconveniente con un po' di buona volontà possa esser tolto immediatamente dall'onorevole ministro con un brevissimo progetto di legge col quale si disponga che al circolo delle Assise di Mantova, che presenta il meschino lavoro di circa 20 cause all'anno in media, debbano affluire tutti i procedimenti penali di competenza della giuria tanto del tribunale di Bozzolo, quanto di quello di Castiglione delle Stiviere.

Credo che riuscirà assai facile al ministro di grazia e giustizia di darmi una risposta soddisfacente anche a questo proposito.

E dopo di ciò, fiducioso che l'onorevole ministro di grazia e giustizia non trascurerà le osservazioni da me fatte, pongo termine al mio dire.

**FAVARA.** Onorevole ministro di grazia e giustizia; ella, nella tornata del 23 maggio 1876, con quello spirito di umanità e di giustizia che la distingue, presentava un progetto di legge per la concessione di una pensione ai magistrati inamovibili pervenuti all'età di 75 anni, dispensati dal servizio per l'articolo 202 dell'ordinamento giudiziario. La Camera prese in considerazione il suo progetto di legge, e lo rimise agli uffici. Gli uffici, alla quasi unanimità, otto sopra nove, lo accettarono, e scelsero i commissari, fra i quali aveva l'onore di essere anch'io. La Commissione, presieduta da quell'egregio nostro collega che è l'onorevole Nelli, approvò quanto si era progettato dal ministro e incaricò l'onorevole Ercole per la relazione.

L'onorevole Ercole, colla massima solerzia, fece la sua brava relazione e la presentò alla Camera il 23 giugno. Però cominciavano i calori estivi. C'era una certa impazienza di andarsene; i progetti di legge urgentissimi erano molti, e non si potè venire alla discussione di questo progetto di legge.

Io quindi prego il signor ministro di grazia e giustizia, per riguardo a questi poveri vecchi, che, novelli Tantalì, vedono la pensione e non la possono toccare, a presentare nuovamente questo pro-

SESSIONE DEL 1876-77 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 14 DICEMBRE 1876

getto di legge e a fare sì che sia messo all'ordine del giorno.

Aspetto la sua risposta per sapere se dovrò ancora aggiungere qualche cosa a ciò che ho detto.

**MORRONE.** L'onorevole guardasigilli certamente non ignora come nei giudizi civili, i quali si espletano con procedimento sommario, sieno avvenuti ed avvengano giornalmente dei grandi inconvenienti. Nella discussione orale si concatenano in un solo momento le tre parti sostanziali del discorso giudiziario, cioè la domanda, la discussione, il giudizio. La istruzione scritta preliminare, che è la base organica del procedimento ordinario, ossia del formale, è soppressa; vi si adempie nel pubblico dibattimento.

Ora, il solo articolo 390 del Codice di procedura civile è destinato a dare le norme di questo procedimento, richiesto nei casi nei quali l'indole meno complicata del discorso giuridico faceva evidente, che il compassato graduale svolgimento del processo formale sarebbe riuscito di grave pregiudizio all'interesse delle parti, per la speditezza del giudizio.

Ebbene, o signori, un grave vizio la pratica forense non tardò a riconoscere nel congegno di questo procedimento, vizio che espone i litiganti alle più ingrate sorprese.

L'attore, presentandosi all'udienza, ignora quali fossero le eccezioni alla sua domanda, di quali documenti il convenuto fosse per avvalersi, a quali fonti del diritto cercasse i suoi mezzi di difesa.

A questo grave inconveniente si trovò un rimedio, rimandando, cioè, la causa ad altra udienza, e nominando un relatore.

Ebbene, o signori, questo rimedio riuscì effimero, perchè, nel periodo di tempo dalla prima all'udienza destinata, le parti tacevano, e, ritornando a presentarsi, producono, e ne hanno il diritto, novelle eccezioni non dedotte prima, novelli documenti; e il vizio della sorpresa non è scomparso.

Nella passata Legislatura io ebbi l'onore di presentare un progetto di legge, che la Camera si degnò di prendere in considerazione.

L'onorevole Vigliani non si oppose alla presa in considerazione; osservò nondimeno che quella proposta non poteva riuscire soddisfacente in tutti i casi.

Questo concetto al quale io, autore del progetto, naturalmente non poteva oppormi, trovò eco nella Giunta parlamentare.

Io confesso che, nel delineare quel progetto di legge, fui timido. Mi preoccupava il grave sconcio a cui ho accennato; non vidi più in là. Imperocchè mi pareva opera assai difficile, e non correttamente

d'iniziativa parlamentare, mettere mano a radicali riforme nientemeno che in un Codice organico.

Dunque, ripeto, mi fermai al poco. Ma nella Giunta parlamentare si vide quello che io stesso vedeva. Si disse: ma perchè non correre tutta la linea che voi avete tracciata con questo progetto? e vi fu una maggioranza, ed una minoranza, e le cose rimasero lì.

Ora io, ignorando quali fossero gli studi che il Ministero avesse fatto praticare su questa grave materia, all'apertura della novella Legislatura, ho creduto bene di formulare un nuovo progetto di legge, il quale completasse il sistema per quanto fosse possibile. Mi sono creduto nel dovere, prima di presentarlo alla Camera, di darne scienza all'onorevole guardasigilli, nel fine di sapere quali fossero i suoi concetti, sperando che il Ministero ne avesse presa l'iniziativa.

Dunque pregherei l'onorevole ministro a dirmi se nel Ministero si sono fatti degli studi in proposito; se intende, in caso affermativo, avere la degnazione di comunicarmeli, ovvero se egli stesso volesse farsi autore di un progetto di legge al riguardo.

In tal caso io gliene sarei obbligatissimo; ritirei quello che ebbi l'onore di presentare, sicuro come sono che utili suggerimenti verranno dagli studi particolari fatti su questa gravissima materia, la quale è interessantissima, perchè è un fatto, o signori, attestato dalle statistiche, che i tre quarti dei giudizi sono espletati col procedimento sommario, essendosi disertato dall'ordinario, lungo, irto di periodi, complicato d'incidenti.

Io dunque rinnovo all'onorevole ministro le mie interrogazioni affinché io sappia se vi sono degli studi in corso, se vuol valersi di questi studi per presentarci un progetto di legge, mentre, in caso contrario, mi varrò delle mie povere forze per ritornare sull'argomento.

**BERTANI AGOSTINO.** Onorevole presidente, siccome il tema sul quale io voglio parlare si scosta assai dalle osservazioni, dalle mozioni che hanno fatto gli onorevoli miei predecessori, così io sottopongo al suo giudizio se non convenga riservarmi la parola dopo che queste mozioni sieno esaurite.

Del resto sono agli ordini della Camera.

**PRESIDENTE.** Io sarei pronto ad aderire alla sua domanda, nè la Camera credo avrebbe alcuna difficoltà ed accettarla; ma non so però gli altri sei oratori che sono iscritti su quale argomento intendano parlare.

**BERTANI AGOSTINO.** Mi pare che sarebbe facilitata l'opera dell'onorevole guardasigilli, se potesse rispondere a tutte queste interrogazioni in una volta; mentre il tema che io debbo trattare, e che egli co-

SESSIONE DEL 1876-77 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 14 DICEMBRE 1876

nosce perfettamente anche per l'ordine del giorno che ho presentato, si discosta, come dissi, molto dagli attuali argomenti.

**PRESIDENTE.** L'onorevole ministro conosce l'argomento su cui intende ragionare l'onorevole Bertani. Crede di rispondere prima agli oratori che hanno fino a questo momento discusso?

**MANCINI, ministro di grazia e giustizia.** Risponderò a tutti insieme.

**PRESIDENTE.** Allora do la parola all'onorevole Marcora.

**MARCORA.** Persuaso delle necessità le quali ci impongono di mantenere la discussione nei più esigui confini, e convinto che l'onorevole ministro divida egli pure in gran parte le aspirazioni e i desiderii che io potrei manifestare appunto in una più larga discussione, mi limito a presentare al medesimo poche raccomandazioni.

Esse riguardano tre speciali obbietti. Il primo riguarda lo stato attuale della magistratura, e di esso si è già in parte occupato anche il mio amico Cadenazzi. Ho letto nella relazione che precede il bilancio proposto alla vostra disamina, che la Commissione ha tratto da alcune economie proposte dall'onorevole ministro buon augurio a sperare che in epoca non lontana si possano elevare le condizioni della magistratura, ed in ispecie poi retribuire meglio che ora non si faccia i componenti della medesima.

Avendo esaminato l'organico che l'onorevole ministro ha testè presentato all'esame della Camera, ho potuto persuadermi che l'augurio della Commissione ebbe già qualche soddisfacimento; ma con mio sommo dispiacere ho anche rilevato che la lieve miglioria riflette bensì persone, le quali, per quanto benemerite, non sono le più bisognevoli delle nostre sollecitudini, ma non tocca nè punto, nè poco le diverse classi di magistrati, sulle quali gravita maggiormente il peso dei pubblici servizi, e sono più direttamente impegnate a tener alto e rispettato nel nostro paese il prestigio del potere giudiziario.

La questione che io faccio è di semplice giustizia, ed è tale da trovare le più calde simpatie nell'animo d'ogni onesto su qualunque banco sieda.

Io chiamo tutti gli amanti della giustizia a considerare e a scongiurare un pericolo gravissimo. Le condizioni della magistratura italiana sono deplorabili non solo per ciò che riflette i pretori, siccome ha detto l'amico mio Cadenazzi, ma ancora per ciò che riflette le più alte cariche, quelle altresì che sono munite di un potere sconfinato.

Non dobbiamo farci illusioni sopra questo argomento. Un presidente di assise, che nel nostro paese esercita funzioni, sotto certo rispetto, più che

sovrane, che deve sobbarcarsi bene spesso a fatiche immani, ed assumere la responsabilità dell'applicazione della giustizia nei casi più gravi, tratto com'è, quasi sempre, dai consiglieri di appello di terza classe, è retribuito con un onorario che non supera le lire 4,000, fatta deduzione delle ritenute portate dalle leggi.

Come pretendere da lui, in tesi generale, quella serenità d'animo, e anche quella continuità di studi, che non ponno scompagnarsi dalla soddisfazione dei bisogni più urgenti?

E ciò che io deploro per l'alta magistratura, tanto maggiormente può deplorarsi per la classe inferiore dell'ordine giudiziario. I nostri pretori, che per la larghezza della loro competenza, si occupano, nei rapporti civili, di due terzi dei conflitti giudiziari, e nei rapporti penali giudicano talora delle più gravi specie di reate, possono invidiare economicamente le condizioni di funzionari incaricati di lavori puramente meccanici, e nell'istessa Roma, pretori che pronunziano un migliaio di sentenze all'anno, senza contare le decisioni in materia di volontaria giurisdizione sono retribuiti con 137 lire nette al mese.

Questi fatti, lo dichiaro altamente, sono gravissimi e deplorabilissimi, ed è necessario che la Camera vi porti la sua seria attenzione: è necessario che l'onorevole ministro, il quale ha sempre dimostrato grandissima deferenza alla magistratura, ed al quale sono legato da riverente affetto, abbia ad essere il primo a provvedere a che questa condizione di cose abbia a cessare.

La mia, ripeto, è una raccomandazione ma mi giova affermarlo, è nello stesso tempo una dichiarazione formale, quella cioè, che noi portiamo intera fiducia sulla sollecitudine dell'onorevole ministro a mettere rimedio agli indicati inconvenienti, ma saremo iniziatori e pronti a riportare la questione nella Camera ov'egli tardasse.

Il secondo obbietto riguarda la condizione interna degli uffici giudiziari.

Questi uffici giudiziari, pel modo col quale a termini di legge è regolata la riscossione delle tasse, sono ridotti, mi si permetta la parola, ad un mercato, e tale da diminuire grandemente agli occhi del pubblico, il decoro dell'amministrazione della giustizia.

Già fino dai primi momenti in cui andò in vigore l'attuale ordinamento delle tariffe e degli uffici di cancelleria sorsero lamenti d'ogni parte; molti studi vennero fatti di poi, anche per iniziativa del Governo, per riparare agli inconvenienti segnalati, ed io mi permetto di ricordare, fra gli altri, all'onorevole ministro, quelli della benemerita associazione

SESSIONE DEL 1876-77 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 14 DICEMBRE 1876

degli avvocati di Milano (alla quale appartenevano anche taluni che siedono qui su altri banchi), i quali potrebbe facilmente il ministro ricercare negli archivi del suo ufficio e che conchiudevano ad un progetto, inteso a far sì che con mezzi semplici ed egualmente diversi dagli attuali, fosse provveduto alle necessità finanziarie inerenti all'amministrazione della giustizia, senza che queste forme di mercato avessero a mantenersi.

L'onorevole ministro di grazia e giustizia pur mettendosi d'accordo coll'onorevole ministro delle finanze, troverà con facilità in una riforma delle esazioni dei diritti, e dell'ordinamento delle cancellerie, quanto basta per meglio soddisfare anche a quelle altre necessità di cui ho fatto parola colla mia prima raccomandazione.

Terzo obbietto. Abbiamo una classe benemerita di funzionari, benemerita altamente, per quanto infima, è la classe degli uscieri. Le condizioni di questi, sono, non esito a dirlo, inqualificabili, tali da superare ogni immaginazione. Ciò dipende, anzitutto, in gran parte, dalle attuali circoscrizioni giudiziarie, le quali fanno sì che parecchi di costoro siano addetti ad uffici i quali assolutamente non possono procacciare loro proventi bastevoli ai più indispensabili bisogni, e a questo inconveniente io penso verrà presto posto riparo, in quanto che l'onorevole ministro, d'accordo coi suoi colleghi, potrebbe con facilità abolire uffici giudiziari in moltissime località, che sarebbero felicissime di esserne private, ed io stesso potrei, occorrendo, e senza timore di essere disdetto indicargliene parecchie che sospirano appunto l'istante d'essere liberate d'uffici, assolutamente inutili, e tali da condannare alla più squalida miseria coloro che vi sono addetti.

Ma in parte dipende anche dal concetto affatto inesatto che di questi funzionari si tiene nelle sfere superiori e nelle nostre leggi. Essi sono bensì parificati, nella protezione giuridica, a tutti gli altri agenti dello Stato quando versino in conflitto coi cittadini, ma poi lo Stato li considera come privati esercenti nel compimento dei loro uffici, e, pur considerandoli tali, non si tiene obbligato a remunerarli, come ogni altro richiedente, quando si serve dell'opera loro.

In secondo luogo, la legge assicurava loro almeno l'onorario di lire 800 quando non era dato loro di poterlo raggiungere colle prestazioni ai privati e coll'esazione dei relativi diritti. Or non so con quanta ragione di legalità, anzi senza nessuna ragione, questa benefica disposizione ha subito una modificazione per effetto di una circolare che non emanò dal Ministero attuale, ma che non mi consta sia stata revocata.

In terzo luogo, costoro si trovano costretti a provvedere del proprio persino la carta e tutto quanto possa occorrere alla spedizione degli atti penali, pei quali nulla ricevono.

Se l'onorevole ministro vorrà, come non dubito, prendere in accurato esame la questione, potrà di leggieri convincersi che un provvedimento è urgente e reclamato dalle stesse necessità della giustizia. Quando lo Stato, a cagion d'esempio, ritirasse direttamente e poi distribuisse loro equamente quanto essi vengono a percepire nelle diverse località del regno, potrebbe, considerandoli non più come semplici addetti all'ordine giudiziario, ma quali veri funzionari ed impiegati pubblici, come veramente debbono essere, provvedere in modo serio e decente alla condizione dei medesimi, dovunque risiedano, senza scapito attuale per l'erario.

Ciò, ripeto, è reclamato dalle stesse necessità della giustizia e della pubblica fiducia, in quanto che gli uscieri, mentre lottano quasi sempre coi più stringenti bisogni, sono bene spesso i depositari delle nostre sostanze. Niuno ignora infatti che essi sono talora incaricati di ricevere in deposito somme e valori non indifferenti, ed hanno anche per legge la facoltà di soprassedere qualche tempo alla consegna di questi valori nelle pubbliche casse. E non è forse, in tesi generale, un fidare troppo, un abusare quasi della pubblica moralità, pretendere la più assoluta sicurezza in persone le quali non hanno nemmeno, per l'esercizio delle loro funzioni, un compenso che soddisfi ai bisogni propri e delle loro famiglie?

Mi si permetta un'ultima osservazione. Gli uscieri non sono funzionari al servizio diretto dello Stato, non sono impiegati propriamente detti, epperò non hanno diritto a pensione. Ma per virtù di una disposizione che emanò dal precedente Ministero essi possono essere, con inqualificabile arbitrio, costretti a sussidiare le vedove dei loro colleghi. La filantropia è santa virtù, ma a certuni par tanto più cara, quando non rechi loro fastidio, e si eserciti a spese altrui. E questo è indubbiamente il concetto dell'autore ben noto di quella disposizione.

Io confido che l'onorevole ministro non vorrà negare le sue cure agli obbietti che io gli posi innanzi; e con ciò ho soddisfatto al compito mio.

**INCAGNOLI.** Rivolgo poche parole all'onorevole ministro di giustizia per un argomento che meno riguarda il bilancio, quanto riguarderebbe un'interrogazione, anzi una raccomandazione.

So che da molto tempo si lavora per la riforma del Codice di commercio. Il commercio sente grandemente il bisogno di questa riforma. So ancora

che, circa l'argomento importantissimo delle società il Ministero ha curato di avere da molti consessi le loro considerazioni, e le loro riflessioni sopra la materia; e specialmente so che tutte le Camere di commercio del regno d'Italia hanno mandato degli accurati lavori al Ministero sopra questa materia di tanta importanza.

Signori, le società sono uno dei più grandi mezzi che il mondo moderno ha per ottenere l'associazione del lavoro e dei capitali; sono una delle forze perchè il tempo odierno ha fatto cose le più grandi, ed ha superato di lunga mano le opere antiche; ma la condizione, in cui presentemente si ritrova la legislazione commerciale, rispetto alle società, possiamo dire essere deplorabile.

Noi siamo stati testimoni di tutto quello che è avvenuto da alcuni anni a questa parte nel nostro regno d'Italia. Nel risveglio della nostra libertà si vide ancora il risveglio del principio di associazione, e da molte parti i nostri capitali nazionali si videro raccolti insieme per dare opera a grandi imprese, quali le nuove condizioni del paese domandavano. Ma gli effetti sono restati infelicissimi; queste società hanno dato la più chiara prova della malafede, disperdendo e disfacendo dei valori che loro erano stati affidati; e da tutte le parti d'Italia una voce oggi si innalza perchè questa materia delle società commerciali sia riveduta, introducendo nel nostro Codice di commercio disposizioni che possano garantire e tutelare la pubblica fede. Cosa non meno importante, cui reclama da tutte le parti il commercio, è la legge sul fallimenti.

Voi sapete, signori, quali vicende infelici è oggi obbligato a correre il commercio per la poca sufficienza della legge sui fallimenti. Un fallimento quasi da per se stesso presenta il sospetto e la supposizione di una frode, di un mancamento verso la fede pubblica. Ora, quando si ricorre in questi casi all'ausilio tanto necessario della legge, perchè sia tutelata la pubblica fede, questo appoggio viene meno. Vorrei quindi grandemente raccomandare all'onorevole ministro di grazia e giustizia, perchè facesse conoscere al commercio italiano a qual punto si trova l'importante lavoro della revisione del Codice di commercio, principalmente per ciò che concerne i due importanti argomenti delle società e dei fallimenti.

Veggio che l'onorevole ministro di grazia e giustizia si dispone a presentare al Parlamento un disegno di legge circa l'abolizione dell'arresto personale in materia civile. Io penso che forse la maggioranza della Camera seguirà la proposta del ministro: ma da un altro lato scorgo che il commercio intero ne è sgomentato. Il commercio dice: togliete pure

questa sanzione che sa di vecchio, la quale oggi non dovrà forse rimanere nella nostra legislazione; ma preparatevi innanzi le armi contro la mala fede, dateci prima una legge sul fallimento, dateci i mezzi onde possiamo riparare ai danni che si preparano al commercio. Ora queste parole io rivolgo all'onorevole ministro di grazia e giustizia, perchè il commercio italiano possa vedere esaudito i suoi voti, ed essere meno turbato dalla nuova legge che ora si prepara.

TAGLIERINI. Siccome io voleva parlare nel senso in cui hanno egregiamente discusso altri oratori, rinuncio alla parola.

GRIMALDI. Ho chiesto la parola per presentare due osservazioni al ministro.

La prima è diretta al miglioramento della condizione di alcune classi dei funzionari giudiziari. Su questo argomento però parecchi degli oratori che mi hanno preceduto, hanno esposto così bene le loro idee, che io completamente divido, da risparmiarmi di ripetere con edizione abbastanza scorretta quello, che in forma chiara ed elegante si è detto da loro. Sicchè mantenendo le loro riflessioni sulla parte economica, massime in ciò che riguarda la soppressione del capitolo 21, io mi limito a trarre dalle medesime premesse un'altra conseguenza, per la quale desidererei che si sollevassero anche voci ben più autorevoli, ben più importanti della mia, perchè la proposta che io farò è di una giustizia così evidente e tale da meritare il suffragio della maggior parte dei miei amici e colleghi.

In un tempo non molto remoto si stabilirono quattro classi nella magistratura giudicante e requirente del tribunale, cioè nei giudici e sostituti procuratori del Re. Si discusse nella Camera se convenisse eliminare questa quarta classe in omaggio alla dignità della magistratura, e al decoro, e al prestigio del quale deve essere circondata non solo in ciò che direi parte morale, ma anche in ciò che riguarda la parte materiale che pur merita seria considerazione.

Io ho appreso dagli atti del Parlamento, e mi onoro sempre di apprendere dagli atti delle passate Legislature, quanto su questo proposito si disse allora per sopprimere la quarta classe; e le idee esposte allora meritavano il suffragio della Camera e divennero legge, poichè quella quarta classe fu abolita.

Ma, signori, se mettiamo in raffronto quanto fu detto e decretato allora colla terza classe, che ancora oggi esiste, nei giudici e sostituti procuratori del Re, troviamo la stessa condizione di cose. Oggi, come allora, occorre rialzare il prestigio della magistratura; oggi, come allora, si deve sentire il bi-



sogno di provvedere alle sue condizioni materiali. Anzi una ragione di più sussiste oggi a favore della mia proposta, e questa ragione è che allora il bilancio era in condizioni ben più gravi di quelle di adesso.

Oggi siamo sotto migliori auspici; la posizione finanziaria è molto migliorata, ragione di più per accogliere oggi quello che non fu accolto ieri. E difatti, signori, l'abolizione della terza classe dei pretori, giudici e sostituti procuratori del Re presso i tribunali, non importerebbe altro aggravio all'erario dello Stato che quello di oltre lire 500,000.

Ora, se si potesse adottare dal ministro, a cui caldamente raccomando quest'idea, il temperamento proposto altra volta quando fu abolita la quarta classe, cioè di rendere questa soppressione graduale, nel giro di tre anni, mi pare che il bilancio annuale, almeno per la prima volta, non sarebbe gravato che di sole 178,000 lire. Ho visto anch'io con rincrescimento, ed unisco la mia debole voce a quella dei precedenti oratori, la soppressione del capitolo 21; ho visto anch'io con rincrescimento le economie che si proponevano, perchè ciò naturalmente allontana l'idea di migliorare la classe di questi benemeriti funzionari, quali sono i pretori, i giudici e i sostituti procuratori del Re.

Mi auguro dunque di ottenere una parola di speranza e di conforto dal ministro, a cui stanno tanto a cuore il decoro ed il prestigio della magistratura; una parola che possa far sperare, in un tempo non lontano, la realizzazione del desiderio da me espresso.

La seconda domanda che io faccio al ministro, credo pure che verrà appoggiata da molti dei miei colleghi, che meglio di me hanno potuto rilevare certe necessità, taluni bisogni, taluni inconvenienti. Intendo dire, o signori, che presso talune Corti di appello (e cito ad esempio quella di Catanzaro, che più da vicino conosco), gli affari, siano civili, siano penali, con sommo detrimento della giustizia, e danno dei litiganti, vanno molto a rilento. Ogni anno tramanda in eredità all'altro un cumulo enorme di affari.

Naturalmente nello esporre questo inconveniente, che penso siasi verificato anche in altre Corti del regno, sono ben lungi dal censurare la magistratura, poichè questa compie il debito suo con diligenza e solerzia. Ma da essa naturalmente non può pretendersi l'impossibile; essa non può compiere un'opera che è superiore alle sue forze; occorre dunque ricorrere ai rimedi opportuni per ovviare a questo danno.

Il ministro, dai dati statistici che ha, può misu-

rare meglio di me la portata dell'espresso inconveniente, che al suo acume e alle sue cure non sarà sfuggito. Vi sono naturalmente molti mezzi per ripararvi. Non dico già di aumentare in talune Corti le sezioni; non dico già di aumentare il personale, poichè l'una e l'altra proposta s'infrangerebbero di fronte alle esigenze della finanza. Ma mi limito a far considerare al ministro, che in talune Corti del regno vi è un personale esuberante ai bisogni di esse; mentre in talune altre vi è deficienza assoluta di personale.

Si potrebbe quindi, senza aggravare il bilancio, senza alterare la situazione finanziaria, nei limiti di esso, aumentare il personale di una Corte, che ne difetta, sottraendolo dalle altre che ne abbondano.

Sicchè senza allargarmi in proposte, per le quali si richiederebbe un'alterazione del bilancio, mi limito a fare questa speciale raccomandazione, che mi sembra abbastanza modesta per potere ottenere il suffragio della Commissione del bilancio e dell'onorevole ministro di grazia e giustizia.

**DELLA ROCCA.** Se l'amministrazione della giustizia è la più importante fra tutte le amministrazioni dello Stato, indubitatamente il bilancio di grazia e giustizia è quello che dà luogo a riflessioni ed osservazioni che maggiormente interessano la cosa pubblica.

Se volessimo in questo incontro trattare tutti i gravi argomenti che si riferiscono all'andamento della giustizia, noi certamente impiegheremmo molto tempo, e le attuali circostanze non lo permettono. Di maniera che, interessandomi anch'io di questo stato di cose, limiterò a poche osservazioni le mie parole, che indirizzo alla Camera ed all'onorevole guardasigilli.

Primamente io mi permetto di considerare che l'amministrazione della giustizia, prima del 18 marzo di quest'anno, lasciava a desiderare non poco, e noi facemmo il nostro dovere nel segnalare i nostri reclami e i nostri desiderii a coloro che reggevano allora il Ministero di grazia e giustizia. Dopo il 28 marzo tutti aspettavano quei miglioramenti e quelle modificazioni che erano additate dalla pubblica opinione e dalle stesse circostanze.

L'onorevole ministro che ora regge il dicastero di grazia e giustizia, e che riscuote il rispetto e la stima di tutti, certamente ha mostrato molta buona intenzione pel miglioramento di questo ramo importantissimo, e si è dedicato a fare molte utili innovazioni; ma in quanto al personale, me lo permetta che io lo dica, c'è ancora a desiderare.

Al certo questo linguaggio franco e rispettoso non gli dovrà dispiacere, imperocchè se noi ave-



SESSIONE DEL 1876-77 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 14 DICEMBRE 1876

vamo il dovere di dire ai nostri avversari, quando erano al potere, il nostro parere, eguale debito noi abbiamo di dire la verità ai nostri amici, nella certezza che essi vorranno benevolmente accogliere le nostre ragionevoli istanze e proposte.

Io comprendo che gravi sono le difficoltà per poter restituire il personale giudiziario all'altezza ed importanza sua. Vi è l'ostacolo insuperabile della inamovibilità che è un principio statutario, e quindi capisco come l'onorevole guardasigilli, nell'attuare i suoi intendimenti, abbia trovato degli incagli, ma egli deve anche convenire con me che questo principio della inamovibilità non deve essere di ostacolo per il personale del Pubblico Ministero, il quale finora è ancora amovibile, anzi amovibilissimo.

L'onorevole ministro deve convenire del pari con me che questo principio non è di intoppo a migliorare la magistratura per ciò che riguarda missioni di fiducia, missioni che dipendono dalla discrezione del ministro, ed anche per ciò che riflette le promozioni nella gerarchia dell'ordine giudiziario.

Io quindi ho ragione di sperare che l'onorevole ministro, accogliendo le istanze della pubblica opinione e le osservazioni che rispettosamente gli si indirizzano, vorrà dare opera efficace, energica al miglioramento della magistratura, in modo che risponda all'alta missione che egli è chiamato a compiere.

Le leggi son, ma chi pon mano ad esse?

Se avessimo anche leggi perfettissime, leggi inappuntabili, diverrebbero una derisione od anche un maleficio, quando la loro applicazione non fosse avveduta, non fosse sollecita, imparziale, illuminata.

L'onorevole guardasigilli ha certamente molti elementi da consultare per potersi regolare nel miglioramento del personale giudiziario, ed io sono certo che egli informerà il suo operato a questi elementi; io sono sicuro che egli, nelle promozioni della magistratura, prenderà norma dal modo come i magistrati sentenziano, dalla dottrina che si ammira in essi, nei loro pronunziati, dalla loro sollecitudine, dal tempo cioè che impiegano a rendere i pronunziati stessi, ed anche un tantino dagli addizionali della pubblica opinione.

Regolandosi in tal guisa, nessuno al certo oserà mal parlare e irriverentemente di ciò che egli opererà; tutti indubitatamente loderanno i suoi provvedimenti.

Niuna intemperanza od illegalità da me si vuole o si consiglia, ma un avveduto lavoro di reintegrazione e di riparazione per i benemeriti negletti e perseguitati è indispensabile.

Però, perchè l'amministrazione della giustizia ri-

sponda al suo fine, è d'uopo dell'organamento accorto e analogo, acciò quest'amministrazione sia spedita non solo, ma sempre giusta ed illibata. Imperocchè non basta essere giusto, bisogna anche avere l'apparenza della giustizia, e tutto questo, o signori, deve al certo preoccupare l'onorevole guardasigilli.

Io non formulo desiderii che abbiano bisogno di appositi progetti di legge per essere tradotti in atto. Sarebbe un perditempo, sarebbe una superfetazione nella discussione dei bilanci; io esprimo desiderii, i quali possono essere applicati facilmente con le facoltà discrezionali che l'onorevole guardasigilli possiede.

Per esempio, attualmente nella distribuzione delle cause che debbono essere decise dai magistrati, è la volontà del presidente quella che determina se una causa abbia ad essere decisa dal magistrato *B* o dal magistrato *C*, e questa determinazione presidenziale molte volte, o signori, si è prestata a commenti non favorevoli al prestigio ed alla integrità dell'amministrazione della giustizia. Molte volte i contendenti hanno creduto che l'essersi una causa affidata piuttosto alla prima anzichè alla seconda sezione, sia dipeso dall'intendimento di farla decidere da talun giudice anzichè da tal altro giudice; e questo intendimento sfavorevole nei contendenti si è ingenerato con gran facilità quando la contesa era fra l'amministrazione dello Stato ed il povero cittadino, che doveva contro essa lottare.

Or bene, il rimuovere questo inconveniente è una cosa facilissima, la più facile del mondo, e dipende dalla volontà e dalla discrezione dell'onorevole guardasigilli. Io quindi mi permetto pregarlo, che egli con determinazione di sua competenza, sostituisca alla volontà presidenziale il sistema del ruscio, il sistema della sorte, la quale, nello stesso tempo che è cieca, allontana qualunque ostile supposizione.

La stessa cosa io vorrei che si determini nella distribuzione degli affari penali. Io penso che tali affari non debbono essere ripartiti secondo la volontà del giudice istruttore capo, sibbene siano ripartiti secondo il territorio nel quale il fatto criminoso è avvenuto; ed in questa maniera si elimina anche un'altra ragione di supposizioni ostili all'amministrazione della giustizia.

Ma per volere che questa amministrazione proceda bene, è mestieri ancora che il trattamento non dico sia equo, ma che sia tale almeno da potere soddisfare ai bisogni più essenziali della vita. L'amministrazione della giustizia dovrebbe essere retribuita meglio di qualunque altra amministrazione;

SESSIONE DEL 1876-77 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 14 DICEMBRE 1876

sia perchè è la più importante, sia perchè si paga, per così dire da sè medesima.

Infatti gli ufficiali dell'ordine giudiziario sono in gran parte retribuiti con quello che si ricava dalle tasse giudiziarie e dai versamenti di cancelleria. Disgraziatamente però l'amministrazione della giustizia è la peggio trattata in confronto delle altre amministrazioni dello Stato. I ministri delle finanze hanno pensato a migliorare la sorte dei loro impiegati aumentando gli emolumenti; il ministro dell'interno giustamente si è preoccupato della sorte dei suoi dipendenti; gli altri ministri hanno praticato lo stesso; il solo ministro stazionario è stato sempre quello di grazia e giustizia.

Questo veramente dimostra la grande modestia e la grande moderazione dei ministri di grazia e giustizia, dimostra che:

Povera e nuda vai magistratura.

Ma ogni moderazione ed ogni discrezione deve avere un limite, ed io, in verità, esprimo il mio vivo desiderio che l'onorevole guardasigilli con quella autorità che tutti riconoscono nella sua persona, con quella efficacia che lo distingue, voglia in tutte gli altri suoi colleghi del Gabinetto ad acconsentire a migliorare la sorte degli impiegati del suo dicastero. Io mi aspettava che coi famosi organici che formano oggetto di tante preoccupazioni e di tante ansietà, l'onorevole guardasigilli avesse fatto valere i diritti del suo personale in rapporto degli altri suoi colleghi; ma, avendo dato stamane un'occhiata a questi ruoli organici, sono stato compreso da dispiacere e da meraviglia nel vedere che gli ufficiali dell'ordine giudiziario sono totalmente dimenticati in questi ruoli. Egli è vero che è contemplato leggermente il Ministero di grazia e giustizia, ma solamente per ciò che riguarda l'amministrazione centrale; invece i numerosi impiegati dell'ordine giudiziario, gli impiegati delle cancellerie sono totalmente obliati.

Ora, se si mostra tanta indifferenza e tanta ingiustizia contro questi benemeriti ufficiali dello Stato, come si vuol pretendere che un servizio tanto importante vada per bene, e corrisponda ai bisogni ed ai desiderii del pubblico?

Io, nello stato attuale delle cose, riservandomi sempre le analoghe mie preghiere e proposte quando si discuteranno questi organici, nello stato attuale delle cose, debbo vivamente pregare il Ministero e la Commissione del bilancio, perchè le proposte economie si diminuiscano un tantino e si riducano a determinate proporzioni, e che una parte di queste economie sia impiegata a migliorare la sorte degli umili e modesti ufficiali dell'ordine giudiziario.

Il Ministero di grazia e giustizia è quello che gradatamente da due anni in qua ha presentato notevoli riduzioni di spese, a differenza degli altri Ministeri, è l'unico Ministero, bisogna dirlo ad onore di colui che lo regge, che ha presentato incessanti economie, e di ciò bisogna altamente lodarlo ed additarlo ad esempio agli altri Ministeri; ma

. . . . . *Sunt certi denique fines  
Quos ultra citraque, nequit consistere rectum*

diceva il poeta.

In luogo di risparmiare 400 o 500 mila lire, si riscechi pure una somma di 100 mila, 200 mila lire, e si destini al miglioramento della sorte degli ufficiali giudiziari.

Io vorrei che tutti fossero migliorati nelle loro condizioni gli ufficiali giudiziari, dai consiglieri di Cassazione agli uscieri, ma comprendo anch'io che questo mio desiderio sarebbe inattuabile, quindi mi limito a desiderare quello che ragionevolmente, possibilmente si può ottenere. Io desidero che gli aggiunti giudiziari abbiano una tenue retribuzione, e quella di lire 100 al mese non basta a soddisfare ai loro bisogni.

Tutti sanno che gli aggiunti giudiziari prestano presso i tribunali lo stesso servizio dei giudici titolari dei tribunali, che sopportano un servizio importantissimo; nessuno ignora che ordinariamente gli aggiunti giudiziari sono adibiti negli affari più faticosi e di maggior momento sia civili che penali; tutti sanno che parecchi aggiunti giudiziari ricevono una retribuzione mensile di 100 lire, ma quelli che risiedono nelle grandi città, come Napoli, Firenze e Torino, non sono retribuiti per nulla, prestano per parecchi anni un servizio totalmente gratuito.

Ora, domando io, perchè taluni di questi aggiunti giudiziari sono retribuiti, cioè quelli che risiedono nei centri meno importanti, dove lavorano meno e spendono meno, e quelli che risiedono nei centri più popolosi dove si spende più pel vitto, e più si lavora, costoro non sono retribuiti?

Io dunque dico: riducete le proposte economie e date almeno le miserabili 100 lire al mese a coloro che rendono un servizio notevolissimo, importantissimo, che meriterebbe assai più delle 100, delle 200, delle 300 lire al mese.

Io credo che questo mio desiderio sarà appagato dagli egregi componenti la Commissione del bilancio e dall'onorevole guardasigilli, poichè è un desiderio giustissimo che corrisponde alle competenze del bilancio.

Inoltre tutti debbono ricordarsi quanto sia disgraziata ed infelice la classe degli scrivani di cancelleria; questa gente che può dirsi la classe degli

iloti, dei paria dell'amministrazione della giustizia. Io diverse volte ho intrattenuto la Camera intorno a quest'argomento che, per me, è doloroso, perchè è doloroso vedere degli individui infelici, che lavorano per sette od otto ore al giorno, i quali non riscuotono se non 35 o 40 lire al mese.

La Camera si preoccupò molte volte degli alto-locati, di quelli che ricevono lauti stipendi; la pubblica opinione molte volte s'impegnò a pro di costoro; degli infelici nessuno si occupò fin qui. Quando si parla degli infelici le parole non giungono agli orecchi degli altri, le parole si sperdono nel deserto, e la sorte degli infelici è sempre preterita, sempre obliata.

Ora io mi rivolgo al guardasigilli ed alla Commissione, i cui sentimenti d'equità sono noti a tutti, e li prego onde tolgano qualche altra somma dalle belle economie che propongono, e codesta somma sia applicata a meglio retribuire questi infelici esseri che si chiamano gli scrivani di cancelleria, che lavorano per sette od otto ore al giorno, e che non hanno che 40 lire al mese, carichi come sono di numerosa famiglia.

Il guardasigilli non deve ignorare quale sia la condizione e la sorte di questi scrivani di cancelleria. Egli ha ricevuto da questi infelici diverse petizioni; anche la stampa ha fatto cenno delle petizioni stesse, e le ha raccomandate; ma finora l'onorevole guardasigilli non ha dato alcun provvedimento. Parmi adunque che sia tempo di provvedere; ed io, in occasione del bilancio, chiedo formalmente che una somma sia applicata a questo scopo interessante.

L'onorevole guardasigilli deve anche ricordarsi che, per l'articolo 156 della legge di modificazione all'ordinamento giudiziario, egli aveva il dovere di fare un regolamento per il servizio di cancelleria relativamente al trattamento degli scrivani.

Questo regolamento, pertanto, è aspettato ancora. Io, quando si discuteva il bilancio rettificativo del Ministero di grazia e giustizia per l'anno in corso, ricordava all'onorevole ministro che bisognava compilare questo regolamento, acciocchè questi infelici non fossero rimasti, come sono ancora, totalmente in balia del capriccio e qualche volta dell'avidità dei cancellieri; ma, nonostante le assicurazioni favorevoli dell'egregio ministro, il regolamento è ancora in viaggio e non è arrivato al suo destino.

Voglio sperare che egli mi darà una risposta la quale mi rassicuri su questo particolare.

L'egregio mio amico Favara, dando prova di quei sentimenti pietosi e generosi che tanto lo distinguono, ha ricordato all'onorevole ministro di grazia e giustizia la sorte dei magistrati che hanno il torto

di essere arrivati a 75 anni di età, ed ha raccomandato al signor ministro di presentare un progetto di legge che assicura a questi venerandi uomini un trattamento discreto nella liquidazione della loro pensione.

Io mi associo ai sentimenti umanitari del mio egregio amico; però mi permetto di dirgli che non entro nell'ordine d'idee del progetto cui egli ha accennato. Io mantengo fermi i divisamenti che altra volta ebbi l'onore di sottoporre e di sostenere debolmente innanzi alla Camera, vale a dire il divisamento di abolire del tutto quel malaugurato articolo 202 dell'ordinamento giudiziario, il quale presume che un povero magistrato, quando sia giunto all'età d'anni 75, d'un tratto perda il bene dell'intelletto, come se l'acqua di Lete lo avesse bagnato, e gli avesse tolta ogni attitudine mentale.

Voglio sperare quindi che l'onorevole guardasigilli, invece di pensare alla pensione di questi venerandi uomini, pensi addirittura ad abolire l'articolo 202 dell'ordinamento giudiziario, il quale decreta la ingiusta proscrizione della vecchiaia dalle aule giudiziarie (*Bene!*); ed in questo modo l'onorevole ministro farà opera santa, opera di vera e giusta riparazione. (*Bravo! Bene!*)

Poche altre parole ed ho finito.

Io debbo ancora pregare l'onorevole ministro a smettere il sistema finora tenuto degli applicati e dei reggenti, come si dicono taluni preposti provvisoriamente a disimpegnare un dato ufficio.

Questo sistema degli applicati e dei reggenti era prevalso molto nelle passate amministrazioni; ed io mi permisi di criticarlo, e di pregare i ministri del tempo di farne a meno; però, al solito, le mie parole nè punto nè poco furono ascoltate.

Io comprendo che ora il signor ministro abbia abbastanza temperato questo sistema degli applicati e dei reggenti, ma neppure è scomparso; imperocchè è a mia notizia che vi sono parecchi magistrati i quali non sono titolari dei loro uffici, bensì sono applicati, o reggenti, secondo la terminologia che ora è invalsa.

La Camera sa chi sono questi applicati, o reggenti: sono ufficiali che esercitano una funzione maggiore del loro grado, ma intanto non percepiscono lo stipendio che è relativo al grado maggiore ai cui doveri adempiono.

Capisco che questo sistema, in piccole proporzioni, e come un esperimento che si vuol fare dell'attitudine di determinati ufficiali pubblici, possa ammettersi; ma fa d'uopo servirsene con molta moderazione, e la reggenza e l'applicazione deve essere limitata ad un tempo brevissimo, altrimenti si vede lo sconcio che un pubblico ufficiale, il quale

SESSIONE DEL 1876-77 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 14 DICEMBRE 1876

disimpegna un maggiore dovere, una maggiore incombenza, sia poi retribuito con onorario minore all'ufficio che egli disimpegna con grande responsabilità e con grave lavoro.

Ed a questo proposito io debbo ricordare al guardasigilli che questo sistema degli applicati è diventato quasi normale nella Corte di cassazione di Roma. Io so che vi sono aggiunti del Ministero Pubblico presso la Corte di cassazione di Roma, i quali, dall'installazione di detta Corte fin oggi, sono applicati all'ufficio del Pubblico Ministero, sostengono un lavoro ingente, difficilissimo, ma intanto percepiscono uno stipendio inferiore, uno stipendio corrispondente al grado d'ufficiale del Pubblico Ministero di una Corte d'appello.

A me pare che bisogna regolare questo stato di cose con un opportuno temperamento. L'onorevole guardasigilli ha pensato alla presidenza della Corte di cassazione di Roma, ed io gliene faccio le mie lodi per la cosa e per l'illustre personaggio all'uopo designato, quantunque la Camera nulla sappia di ciò, e benchè il posto di primo presidente della Corte di cassazione di Roma non sia contemplato nell'organico votato dal Parlamento: or bene, egli medesimo che ha pensato al primo presidente della Corte di cassazione, pensi pure a quelli che lo seguono, pensi pure agli uffiziali del Pubblico Ministero e faccia diventare normale la loro posizione.

Non dirò di più, perchè abuserei della bontà della Camera e del tempo prezioso del quale essa deve disporre. Mi auguro adunque che la Camera ed il guardasigilli facciano buon viso a questi miei modesti desiderii ed intendimenti, e che ricordino la massima di Bacone da Verulamio: *Judices a chorae legum sunt uti leges, reipublicae*.

MERIZZI. Le brevissime osservazioni che intendo di fare riguardano la non lieta condizione finanziaria nella quale versano gli archivi notarili in una gran parte del regno.

L'esperienza di questo anno ha dimostrato che le tasse assegnate dalla legge 25 luglio 1875 agli archivi non danno una rendita sufficiente onde gli archivi stessi possano sussistere. Specialmente nella Lombardia tutti gli archivi, meno forse quello di Milano, lamentano l'insufficienza dei proventi dai quali devono ripetere i mezzi della loro sussistenza. Gl'inconvenienti che deriverebbero, ove non venisse provveduto, sarebbero gravissimi, in quanto che gli archivi notarili si vedrebbero costretti a limitare il loro personale in una misura non conciliabile col conseguimento degli scopi pei quali sono istituiti gli archivi stessi.

Prego l'onorevole ministro a voler dire se abbia conoscenza dell'esistenza di questi inconvenienti e

se intende presentare qualche disegno di legge inteso ad ovviarvi.

PISSAVINI. L'onorevole guardasigilli, all'aprirsi della Legislatura, ha presentato diversi progetti di legge che incontrarono non solo il favore della Camera, ma riscossero anche il plauso del paese.

Duolmi però che fra questi progetti non siavi stato quello che deve, a mio avviso, senza maggiore indugio porre efficace riparo ad una calamità la quale perturba il nostro stato presente e di più gravi danni minaccia il nostro avvenire.

L'onorevole guardasigilli avrà compreso che io intendo alludere ad un progetto che sancisca l'obbligo di contrarre il matrimonio civile prima del rito religioso. Questo progetto era già stato presentato alla Camera dall'onorevole suo predecessore Vighiani. Non venne però discusso, quantunque fosse evidente la necessità di troncane nel suo nascere un grave disordine che si manifesta nella celebrazione di matrimoni, e che minaccia di assumere enormi proporzioni ove non si ponga pronto ed efficace riparo.

Il numero dei matrimoni ecclesiastici, se non ora, superava nei decorsi anni, in alcune provincie, di gran lunga quello dei matrimoni contratti innanzi all'ufficiale dello stato civile. E la magistratura richiamò più volte l'attenzione del Governo sopra questo fatto deplorabile, invocando pronti rimedi. Siccome io credo che questo male perduri tuttora, quantunque in più ristrette proporzioni, così mi rivolgo all'onorevole ministro di grazia e giustizia pregandolo a dichiarare se, malgrado il dovuto ossequio al principio di libertà religiosa, intende presentare su tale materia un progetto di legge.

Per me è una vera necessità il troncane un disordine sociale, che diverrà fonte di mali anche più gravi per la generazione che si forma sotto auspici cotanto infausti. Se si continua nello stato attuale di cose, fra 20 o 25 anni avremo popolato lo Stato di cittadini illegittimi. Allo sparire dei colpevoli autori delle unioni celebrate solo col rito religioso, sorgeranno tra i loro figli e parenti numerose controversie di successione, che sono sempre le più accanite e dolorose. Di qui una infinità di guai, che uscendo dalla cerchia della famiglia, porteranno nel consorzio sociale una perturbazione ancora più profonda e più funesta.

So che alcuni degni ministri dell'altare, noti per la loro pietà e saviezza, e superiori ad ogni encomio, inculcarono ai parroci di astenersi dal celebrare il matrimonio religioso prima che gli sposi facessero fede d'aver contratto il matrimonio civile: sventuratamente però non sono molti; il maggior numero continua in una lotta deplorabile, e

## SESSIONE DEL 1876-77 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 14 DICEMBRE 1876

poco si cura del rispetto delle leggi e dell'autorità dello Stato.

Io non voglio più oltre dilungarmi, lusingandomi che le brevi considerazioni da me svolte indurrauno l'egregio mio amico Mancini a soddisfare ad un voto generale del paese.

Ho ancora una preghiera da rivolgere all'onorevole ministro.

In una delle sedute della passata Legislatura, rispondendo egli ad un'interrogazione del mio onorevole amico Spantigati, si è mostrato giustamente addolorato delle tristi condizioni in cui versano coloro che sono chiamati alla reggenza di una pretura.

L'onorevole ministro di grazia e giustizia si mostrò anzi scandalizzato quando si accertò che questi funzionari erano retribuiti con lire 75 al mese. E seguendo gli impulsi del suo cuore generoso assicurava la Camera che non avrebbe indugiato a migliorare la loro sorte.

Io, che ho molta fiducia in lui, non posso dubitare che si sarà affrettato a far onore alla promessa fatta al Parlamento. Qualora però, distratto da lavori più urgenti, gli fosse venuto meno il tempo di dare ai reggenti le preture tanto da poter vivere onestamente, io gli rivolgo calde preghiere perchè pensi ad assicurare una posizione, non dirò brillante e comodissima, ma quanto meno decente a questi funzionari del primo gradino giudiziario.

Vorrei pure spendere una parola a favore dei pretori, ma il campo venne da altri di me più eloquenti mietuto. Io mi rallegro peraltro nel trovare numerosi proseliti per una causa che venne da me più volte patrocinata dinanzi al Parlamento. Ciò mi lascia sperar bene per l'avvenire della classe benemerita dei pretori. Il seme che io pel primo gettai in quest'Aula sta per dare lo sperato prodotto. Me ne compiaccio, non per me, ma per la classe dei pretori, pei quali sembra finalmente avvicinarsi il giorno della giustizia. Mi auguro e di cuore che non sia questa una mia dolce illusione.

**MANCINI**, *ministro di grazia e giustizia*. La Camera, conscia della necessità in cui versiamo di accelerare la discussione dei bilanci per evitare di ricadere in un sistema di provvisorio, con lodevolissimo intendimento ha ristretto l'ufficio dei suoi membri a rivolgere interrogazioni e provocare schiarimenti dai ministri, specialmente in quanto si riferissero alle materie dei singoli articoli contestati del bilancio. E comunque quelle che sono state a me indirizzate, come la Camera ben vede, siano numerose e svariate, pure io credo d'interpretare il suo desiderio, e di evitare fin l'apparenza di un lungo discorso, sceverando tra le varie inter-

rogazioni quelle sulle quali io potrò dare i bramati schiarimenti all'occasione della discussione dei relativi articoli speciali, della qual natura sono le interrogazioni dell'onorevole Bruschetti sulle Spese di culto, quella dell'onorevole Cadenazzi sulle Spese di giustizia e sulla soppressione del capitolo 91 che conteneva la cifra di lire 91,000 per aggiunzione di personale a varie Corti e tribunali, e finalmente l'interrogazione dell'onorevole Marcora circa la condizione degli uffici giudiziari e la riforma delle Tariffe, desiderando così evitare una duplicazione e rendere più breve il mio compito.

Io dunque mi restringerò per ora a rispondere solo a quelle interrogazioni, le quali versano sopra materie legislative sugli intendimenti del Governo, oppure toccano in modo così generale l'amministrazione della giustizia, che mal si potrebbero riferire in modo determinato ad uno o ad un altro dei capitoli speciali del bilancio.

L'onorevole Favara mi ha domandato quali siano le intenzioni del Governo intorno ad un progetto di legge, che era stato già da me presentato alla Camera sul finire della precedente Legislatura, per accordare una modesta pensione ai magistrati inamovibili, i quali cessano dal servizio in dipendenza della disposizione dell'articolo 202 della legge sull'ordinamento giudiziario, per avere raggiunto l'età di anni 75.

Non è questo il momento, dirò all'egregio mio amico, l'onorevole Della Rocca, di riprendere la discussione gravissima di principio intorno al mantenimento di quell'articolo di legge. Trattasi ora di apportare un alleviamento a mali reali e degni di essere lamentati, di venire in aiuto a venerandi magistrati, i quali, si aggiunga, appartengono tutti alla classe della magistratura liberale, come coloro che, per gli esilii o le persecuzioni sofferte sotto i caduti Governi per la nobilissima cagione dell'amore alla patria, non hanno potuto entrare negli uffici di magistratura, da cui ora cessano, se non nell'anno 1860. Questo progetto di legge fu bene accolto dagli uffici e dalla Commissione della Camera, alla quale non mancò che il tempo di occuparsene.

Laonde, a me pare che, per distribuire equamente il lavoro fra i due rami del Parlamento, e così accelerare la speditezza dei lavori medesimi, mentre ho avuto l'onore di presentare a quest'Assemblea parecchi importanti progetti di legge, quello che forma il soggetto della interrogazione potrà essere più opportunamente presentato al Senato, dove è probabile che non darà luogo nè a grave, nè a lunga discussione.

SESSIONE DEL 1876-77 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 14 DICEMBRE 1876

Il Senato non ha finora tenuto che una sola adunanza, e precisamente nel giorno in cui io mi trovavo impegnato in questo recinto per la discussione del progetto di legge sui conflitti di attribuzione; domani io presenterò al Senato parecchi progetti di legge, uno dei quali sarà precisamente quello, che giustamente ha richiamato le sollecitudini dell'onorevole Favara, a cui si aggiunse ben anche l'onorevole Della Rocca.

Il deputato Morrone ha invocato l'attenzione del Governo sopra i vizi che furono osservati e troppe volte lamentati in una parte del nostro Codice di procedura civile, cioè nel titolo in cui è regolato il procedimento sommario. Egli ha ragione quando considera questa come una parte di massima importanza di quel Codice, a segno che sarebbe desiderabile che, corretto e riformato in modo soddisfacente all'interesse della giustizia e dei litiganti, il procedimento sommario diventasse la regola, ed il formale non fosse che una eccezione, riserbando ai soli casi straordinari di cause gravi e complicatissime che, per loro natura, mal si potessero contenere negli angusti confini della forma sommaria.

Rammento anzi essere questo il sistema attuato nel lodatissimo Codice di procedura civile di Ginevra, dove tutti i giudizi sono sommari, tranne quelli in cui intervenga una sentenza del tribunale, la quale dichiara insufficiente il procedimento sommario, e ad esso surrogò quello che oggi noi chiamiamo procedimento formale.

Certo il porre la mano sopra un Codice di recente fattura per modificarlo è grave fatto, imperocchè, senza partecipare al sentimento di esagerata tenacità che distingue gli Inglesi, che pure è il popolo più liberale della terra, nel conservare e mantenere le loro antiche leggi, ripetendo essi sovente con compiacenza il famoso adagio: *Nolumus leges Angliae mutari*; in qualunque paese è necessario che una codificazione rappresenti qualche cosa di stabile, e che non venga alterata leggermente, ma soltanto allorchè una matura esperienza ne abbia rivelati i difetti, e nella coscienza di tutti siasi formata la persuasione di sottostare ad una legge difettosa ed inadeguata al suo scopo. Tuttavia a me sembra che non possa ritenersi troppo rigida e severa codesta censura applicata a quel titolo del Codice di procedura civile, sul quale ormai dopo dieci anni sono concordi i voti dei cultori della scienza e degli uomini pratici per reclamarne la modificazione.

Alcune proposizioni se ne fecero in questa Camera, e furono prese in considerazione. In vista di che, speciali studi furono iniziati nel Ministero di

giustizia a tale scopo, ed i miei onorevoli antecessori non si mostrarono alieni dall'intraprendere codesta opportuna e necessaria riforma, dopo avere richiesto le opinioni e le proposte sulla materia dei capi della magistratura di tutto il regno.

Io ho ordinato che questi pareri vengano riassunti e dati alla stampa, perchè in ognuno di questi lavori si propone il testo di un nuovo titolo da sostituirsi a quello oggi contenuto nel Codice di procedura civile.

È mio intendimento di comporre immediatamente una Commissione di uomini non solamente chiari per studi giuridici, ma anche illuminati della pratica esperienza degli affari, e tra essi faccio assegnamento sul concorso benanche dell'onorevole Morrone, che già, usando dell'iniziativa parlamentare, si fece proponente e promotore della riforma stessa in Parlamento. Ad essi comunicherò questi lavori, acciò possano esaminarli, confrontarli e proporre al Governo un progetto di legge, il quale abbia a tenere luogo del titolo che oggi si legge nel Codice di procedura civile.

Sarà argomento questo delle vostre discussioni, non so se in questa Sessione, ovvero nella prossima; ma indubitatamente uno studio condotto col sussidio di tutti questi elementi ci condurrà, in un tempo non lontano, al miglioramento di questa parte importante della nostra legislazione.

Io dunque spero che lo stesso onorevole Morrone, senza voler insistere nel progetto di legge da lui presentato, si terrà pago di queste mie dichiarazioni, e vorrà concorrere a mettere il Governo in grado di sottoporre le proposte di questa riforma urgente agli studi ed alle deliberazioni del Parlamento.

L'onorevole Incagnoli ha richiamato la mia attenzione sopra le riforme del Codice di Commercio. È questo un argomento, del quale già fece cenno la parola augusta del Re nel discorso della Corona, e che costituisce uno degli impegni più importanti assunti nel programma dell'attuale Gabinetto.

È mio dovere di assicurare la Camera che a questo intento ora operosamente fervono gli studi. Io non prometto presentare intero il Codice di cui è parola nel corso di questa Sessione; ma spero dopo il trascorrer di breve tempo poterne almeno presentare il 1° Libro, che è il più importante del Codice stesso, all'altro ramo del Parlamento, parendomi conveniente che, mentre la Camera dei deputati si occuperà alacramente della discussione del Codice Penale, il quale, avendo un carattere altamente politico, doveva, secondo i più corretti usi costituzionali, venire anzitutto sotto-



posto all'esame di questa Assemblea, contemporaneamente il Senato, con quella dovizia di studi e di esperienza che in quel Consesso è raccolta, abbia a consacrare il suo esame e le sue deliberazioni al Codice di commercio.

La Camera non ignora che già esiste un progetto di questo Codice, elaborato da una numerosa ed autorevole Commissione, di cui io ebbi l'onore di far parte; che esso fu comunicato alle Camere di commercio ed alla magistratura; che già si raccolsero pareri e proposte di miglioramenti non solo delle Camere di commercio e dei magistrati, ma altresì di molti eletti giuristi italiani.

Perciò una nuova Commissione, da me nominata, sta appunto dedicando i suoi accurati studi a queste varie proposte, per compilare il testo definitivo del primo libro del Codice di commercio, che io mi propongo di presentare al Senato.

Esso, a mio avviso, non occuperà nello studio del libro intero maggior tempo di quello che occupò al progetto contenente il solo titolo riguardante le Società commerciali. È noto che i tre argomenti delle Lettere di cambio, delle Società commerciali e del contratto di trasporto costituiscono la quasi totalità del primo libro del Codice di commercio, insieme con alcune disposizioni e regole generali, che debbono necessariamente esercitare il loro impero anche sopra le già indicate speciali materie, le quali altrimenti si troverebbero subordinate ad una parte del Codice antico, che per avventura mal si potrebbe coordinare ed armonizzare con la legge nuova.

Un diverso sistema cagionerebbe più lunghi indugi. In fatti fu perduto più di un anno nell'esame e nella discussione della sola legge sulle Società commerciali, che trasmessa poi alla Camera dei deputati, qui nè anche poté ottenere l'onore della pubblica discussione.

Io divido pienamente con l'onorevole Incagnoli il convincimento che i due argomenti, di che il commercio italiano deve più vivamente preoccuparsi, sono quelli delle *Società commerciali* e dei *Fallimenti*.

Nelle Società commerciali è generale il desiderio che, mantenendo incolumi i principii di libertà economica, che sono scritti sulla bandiera del nostro Ministero, si abbandoni il sistema di una preventiva autorizzazione del Governo, la quale implicherebbe quasi una specie di anticipata responsabilità del pubblico potere verso i soci, circa il grado di fiducia e le probabilità di successo, che una intrapresa sociale di commercio possa o non possa ripromettersi. Ma la grave difficoltà comincia appunto allorchè, abolito il sistema dell'autorizzazione preventiva,

conviene sostituirvi un altro sistema di vigilanza, acciò l'interesse privato possa esercitare con efficace realtà quell'ufficio che le leggi economiche gli attribuiscono.

Non è facile impresa, anzi è affatto nuova con pochissimi esempi, ed aggiungerò anche poco felicemente riusciti finora in altri paesi, la scelta del sistema da surrogarsi a quello che cessa.

Per ciò che riguarda i Fallimenti, è uno scandalo, ci duole il dirlo, e non già nel nostro paese soltanto, ma quasi in tutto il mondo civile, che per alcuni commercianti di mala fede esista ciò che chiamerei la speculazione del fallimento; che invece di considerarsi da costoro un fallimento come una gravissima sventura, come un infortunio che offende, fino a un certo punto, ciò che vi ha di più sacro nell'uomo, cioè l'onore personale, invece vadano innanzi a tale avvenimento con animo lieto, ed anzi talvolta lo preparino dolosamente nello scopo di defraudare i creditori. Or bene, signori, le nostre leggi, come le leggi di quasi tutta Europa, si sono chiarite insufficienti, quali oggi esistono, ad impedire e reprimere questo abuso; e secondo il progetto del novello Codice, noi saremo i primi a dare l'esempio di una maggiore severità e di una costante ed immanchevole repressione altrove sconosciuta. (*Benissimo!*)

Ed in vero se quel progetto potrà divenire legge, vi si troverà disposto che qualunque dichiarazione di fallimento pronunziata dai giudici commerciali debba costituire inesorabilmente al tempo stesso l'apertura d'ufficio di un procedimento penale per bancarotta. (*Segni d'approvazione*) Sia pure il fallito l'uomo più onesto di questo mondo; sia pure notorio l'infortunio che lo ha colpito, come, per modo di dire, che le sue navi sorprese da una tempesta in mare improvvisamente siansi sommerse; anche in tali casi egli deve essere tanto più felice che la giustizia penale, esaminando ed inquirendo immediatamente sopra il fatto, renda palese con un solenne pronunziato che egli fu vittima di un infortunio, che l'accusato è un negoziante d'illibata onestà, e che non vi è luogo a procedere.

Oggi invece che mai accade? Accade che quasi sempre si richiede la querela dalla massa dei creditori o dai sindaci per mettere in movimento l'azione penale contro il fallito, e non senza aggravare di spese e di altre responsabilità il di lui patrimonio.

Nessuno ignora quali siano le magagne, gli artifici, le occulte trattative, che nell'interesse dei falliti si adoperano verso i rappresentanti della massa intera dei creditori. Laonde ben di rado avviene che un giudizio commerciale di fallimento si trasformi in un processo penale di bancarotta, anche



SESSIONE DEL 1876-77 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 14 DICEMBRE 1876

quando non manchino prove chiare, evidenti, notorie della commessa frode.

Invece, quando la novella legislazione avrà dichiarato essere necessità per chiunque fallisce attraversare immediatamente la prova di un procedimento penale, di una istruzione, che può durare in taluni casi, anche pochi giorni; quando per regola indeclinabile il Pubblico Ministero dovrà istituire di ufficio l'azione penale nel giorno stesso in cui il tribunale di commercio emetta la dichiarazione di fallimento; io credo che l'alto interesse della moralità pubblica e quello altresì del commercio si troveranno assai meglio protetti ed assicurati.

È in questo senso, o signori, che per garantire la probità e la buona fede commerciale, noi potremo far meglio di ciò che finora si è fatto presso altre nazioni di Europa.

A proposito dell'abolizione dell'arresto personale, del quale argomento ha fatto pure qualche cenno l'onorevole Incagnoli, pur troppo il progetto di legge da me presentato, per distruggere le reliquie di un antico sistema, che convertiva la libertà e la dignità della persona umana in una merce permutabile col danaro e con interessi materiali, questo progetto di legge non ha più il merito di essere una novità. Rammenterò con dolore che fino dal 1865 fu proposta al Parlamento italiano l'abolizione dell'arresto personale per debiti, che la Commissione parlamentare fece una relazione favorevole a tale proposta, ed io stesso ebbi l'onore di esserne il relatore; che la Camera, se la memoria non mi tradisce, approvò la proposta, ma altrove si incontrarono delle difficoltà ad accettare questa, che allora pareva una novità pericolosa, specialmente agli interessi commerciali.

Intanto che cosa è accaduto?

Si è ormai abolito l'arresto personale per debiti dopo accurati studi e solenni discussioni legislative in Francia e nel Belgio; è stato abolito in Austria, in Germania, in quasi tutta Europa, non potendosi tener conto dell'Inghilterra che per tradizionale abitudine non consente ad abolire una sola delle sue secolari e rugginose istituzioni giuridiche; e pur troppo noi Italiani, che potevamo essere i primi, arriviamo gli ultimi in questa lotta della civiltà con la barbarie; ed ora soltanto, dopo gli esempi altrui, molti confessano essere possibile, ragionevole, innocuo quello che tale non pareva agli avversari della benefica riforma nel 1865.

Ho detto che noi faremo meglio della Francia e di altri popoli, imperocché presso di essi pei fallimenti, ora che trovasi abolito l'arresto personale nelle materie commerciali, il fallito non può essere più arrestato per ordine del Tribunale di commercio,

ed ha tempo di salvarsi con la fuga prima che sorga il giudizio penale di bancarotta, nel quale l'arresto del fallito avrebbe luogo non come un arresto civile, bensì come si può ordinare in qualunque istruzione penale.

Ma nel progetto del nuovo Codice di Commercio italiano è stabilito, che il Tribunale di commercio con la stessa sentenza con cui dichiara il fallimento, potrà, funzionando da ufficiale di polizia giudiziaria, ordinare la cattura del fallito, acciò non fugga e non si sottragga alla giustizia del paese; beninteso che eseguita la cattura, il fallito è inviato con la qualità di imputato avanti il competente magistrato penale, precisamente perchè trovasi aperto un procedimento penale contemporaneo al procedimento civile.

Io non posso ora aggiungere altri particolari intorno al grave argomento del quale fui interrogato; ma queste spiegazioni, spero, basteranno a rassicurare l'onorevole Incagnoli, e ad infondere nel commercio italiano la certezza che il Ministero nulla ha proposto per uno spirito di sentimentalismo, che sarebbe biasimevole allorchè si opponesse ai veri ed importanti interessi sociali, e niuna riforma propugnerà con leggerezza, che non sia stata già sperimentata in altri paesi innocua e di nessun danno alla prosperità dell'industria e del commercio; ed anzi si studierà di far meglio, di circondare la moralità e la buona fede commerciale di maggiori garanzie che in altri paesi non esistono. (*Benissimo!*)

L'onorevole Merizzi mi ha interrogato sulla legge Notarile del 25 luglio 1875, sulle difficoltà che s'incontrano alla sua esecuzione, e specialmente intorno alla condizione degli archivi notarili, i quali, secondo quella legge debbono essere assolutamente e necessariamente circondariali, e non provinciali, senza badare che in certi circondari l'angustia del territorio, la ristrettezza della popolazione, lo scarso numero degli affari non consentono che l'archivio ritragga dalle tasse notarili un provento sufficiente, non che a mantenerlo, ma in certi luoghi nè anche a pagare la pigione dell'edificio in cui le carte notarili debbono custodirsi.

È verissimo, io rispondo, che non solo in Lombardia, come l'onorevole Merizzi osservava, ma anche in altri circondari del regno, questo inconveniente è stato avvertito. Nè questo solo: conviene confessarlo, nella nuova legge notarile s'incontrano parecchie disposizioni, le quali la rendono, fino ad un certo punto, men provvida e giusta, e talvolta finanche inesequibile.

Queste difficoltà nella esecuzione di una legge di tanta importanza per l'intero reame hanno dovuto

SESSIONE DEL 1876-77 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 14 DICEMBRE 1876

richiamare tutta la mia sollecitudine, e quindi sentii l'obbligo di consacrarvi non brevi studi. Ed ho il piacere di dichiarare alla Camera ed all'onorevole Merizzi, che dovendo io presentare vari progetti di legge nella prima pubblica tornata al Senato del regno, che potrà occuparsene immediatamente, mentre la Camera versa in altre gravi ed urgentissime discussioni, uno di essi sarà precisamente un disegno di legge per introdurre le necessarie *modificazioni ed aggiunte*, che correggano e migliorino le parti della legge notarile in cui si sono verificati codesti maggiori inconvenienti. Ed una delle disposizioni, di cui si propone la modificazione, sarà precisamente quella di cui ha fatto cenno l'onorevole Merizzi, cioè l'ordinamento degli archivi notarili. (*Benissimo!*)

L'onorevole Grimaldi mi ha rivolto due domande.

La prima, se sia possibile sopprimere la terza categoria dei pretori, dei giudici di tribunale e dei sostituti procuratori del Re presso i tribunali, per eliminare le retribuzioni di quell'ultima categoria troppo insufficienti ed inferiori al bisogno, specialmente per funzionari rivestiti di poteri così importanti, ed ai quali è commessa la custodia dei più sacri e preziosi diritti dei cittadini.

Egli pensa che noi potremmo riversare in occasione della presente discussione sopra quella categoria una parte delle economie che si fanno sopra altri articoli del bilancio.

A tal riguardo, signori, mi è facile rispondere che voi conoscete meglio di me come, nella sede della discussione del bilancio, codesta operazione sarebbe impossibile. Voi potete in un capitolo del bilancio ridurre o accrescere la spesa relativa; ma non potete modificare le leggi organiche esistenti, deliberando una destinazione diversa alla somma economizzata, fino a che un'altra legge speciale non abbia modificata la precedente.

Ora la creazione delle tre categorie dei mentovati funzionari giudiziari, colla determinazione del relativo stipendio, è stabilita nella legge dell'ordinamento giudiziario. Voi non potete colla legge del bilancio distruggere, nè cangiare la legge sull'ordinamento giudiziario. Dunque questa è necessariamente materia di una legge speciale. Ma non si creda che il ministro guardasigilli intenda abbandonare per sempre le notevoli economie che gli è riuscito di operare nel suo bilancio. Le concede all'erario in considerazione delle gravissime condizioni in cui in questi momenti esso versa, ma col pensiero di ridomandarne la restituzione al bilancio di grazia e giustizia, allorchè in breve dovrò pro-

porvi leggi speciali intese a migliorare le condizioni morali e materiali della magistratura.

Ma si ritenga che qualunque dei chiesti mutamenti importerà all'erario sacrifici non lievi. Quello solo, di cui ha parlato l'onorevole Grimaldi, egli stesso ne conviene, non costerà meno di mezzo milione. È facile adunque comprendere quali difficoltà si incontreranno ad introdurre codeste modificazioni.

In secondo luogo l'onorevole Grimaldi mi domanda, se almeno io possa usare della facoltà di applicare i membri esuberanti di alcune Corti o tribunali dove gli affari sono scarsi, presso altre Corti o tribunali, ove pel loro numero eccedono la possibilità di farvi fronte col solo personale della pianta organica. E l'onorevole deputato citava l'esempio di una delle Corti del regno le più laboriose ed occupate, come quella di Calabria, la quale nelle provincie meridionali, dopo la Corte di Napoli, è tra le più notevoli per numero e gravità degli affari che è chiamata a trattare. Mi duole dovergli rispondere, che anche un tal desiderio incontra ostacolo nella legge: imperocchè l'articolo 134 della legge sull'ordinamento giudiziario permette al ministro unicamente di applicare, ove il bisogno lo esiga, gli ufficiali del Pubblico Ministero, funzionari amovibili; ma egli non può fare veruna applicazione o temporanea destinazione di magistrati inamovibili dalla Corte o dal tribunale di cui fanno parte, lasciandoli nel ruolo organico della stessa Corte o tribunale, e facendoli servire e funzionare presso una Corte o un tribunale diverso.

Ciò è tanto vero che, volendosi adottare questo sistema per eccezione, fu necessità esplicitamente autorizzarlo con una disposizione speciale di legge in occasione della creazione della Corte di cassazione di Roma, essendosi statuito che, solo per rimpiazzare quei consiglieri che da altre Corti di cassazione sarebbero stati chiamati a funzionare nelle sezioni di cassazione in Roma, fosse il Governo del Re autorizzato a supplirvi col sistema delle applicazioni. Ma, lo ripeto, questa eccezione stessa conferma la regola contraria, che cioè manchi al Governo il potere di decretare tali applicazioni dei membri della magistratura giudicante senza una legge espressa che le permetta.

Nè sarebbe senza difficoltà che potrebbe introdursi questo potere.

Riflettete, o signori, che, se il ministro guardasigilli avesse balia di mandare in una Corte temporaneamente a funzionare i magistrati di altre Corti, gli si darebbe facoltà di variare con somma facilità quel personale cui spetta decidere in gravi occasioni talune cause; e quando pure le applica-

zioni avessero luogo senza veruna considerazione di determinati affari, come il suo dovere di scrupolosa integrità esige, potrebbe nondimeno sorgere alcun sospetto sul motivo per cui alcuni magistrati, che fanno parte di una Corte, si vedessero applicati temporaneamente ad una Corte diversa.

A mio avviso, una legge la quale concedesse questa facoltà, dovrebbe essere accompagnata da opportune guarentige e da provvidi temperamenti: tale sarebbe, a cagione d'esempio, il divieto che di questi magistrati applicati mai più di un solo non potesse intervenire nella composizione del collegio chiamato alla decisione di qualunque causa, essendo evidente che non potrebbe giammai un solo magistrato su cinque far traboccar la bilancia, nè paralizzare la maggioranza.

Esponendo queste idee, intendo provare anche qui il bisogno di un provvedimento legislativo.

Confido di poter compiere in breve alcuni studi, dei quali mi sto con molta premura occupando, per preparare un disegno di legge nello scopo di appor- tare alcune poche, ma a mio avviso, gravi e necessarie modificazioni alla legge dell'ordinamento giudiziario. E prometto, senza assumere alcun positivo impegno, di studiare la proposta fatta dall'onorevole Grimaldi, e di esaminare se si possa, senza inconvenienti, provvedere nel senso dei suoi desiderii, essendo un fatto reale che presso alcune Corti e tribunali il personale è maggiore del bisogno, mentre presso altri collegi giudiziari se ne sente difetto.

Gli onorevoli Della Rocca e Pissavini desiderano conoscere i miei intendimenti riguardo al disegno di legge che fu già presentato, or sono due anni, dall'onorevole mio predecessore, nel quale era stabilita la precedenza obbligatoria del matrimonio civile alla celebrazione del rito religioso colla minaccia di relative pene ai contravventori.

Non so se la Camera rammenti, come io stesso, allora semplice deputato, usando dell'iniziativa parlamentare, avessi presentata nel medesimo scopo un disegno di legge. Esso però non imponeva la precedenza del matrimonio civile al matrimonio religioso, parendomi che fosse un merito grande della legislazione italiana quello di aver risposto vittoriosamente alle accuse che furono mosse al sistema francese di non rispettare abbastanza il principio della separazione assoluta e della reciproca indipendenza della Chiesa dallo Stato, poichè questo principio sembra offeso allorchè il sacerdote non può amministrare un sacramento senza il precedente permesso e beneplacito di un funzionario civile.

Io proponeva non dimeno che coloro, ai quali piacesse prima ricevere la benedizione religiosa, se in seguito, dentro un termine da prefiggersi, non avessero, in omaggio alla legge dello Stato, contratto il matrimonio civile, facendo così riconoscere innanzi alla società civile, nel modo prescritto dalla legge, l'unione della famiglia alla cui creazione la società intera ha massimo interesse, dovessero considerarsi come violatori dei propri doveri sociali, con grave danno pubblico e privato, e quindi sottoporsi ad una sanzione penale.

È certo però, o signori, che a queste proposte del Governo e di parecchi membri della Camera diede occasione una condizione di cose gravissima e desolante. Le statistiche dimostravano eccessivo il numero dei matrimoni solamente religiosi, ed in alcuni comuni quasi interamente sconosciuto il matrimonio civile, specialmente per la resistenza che nei primi anni con animo ostile e fazioso una parte dell'episcopato e del clero oppose all'accettazione della istituzione del matrimonio civile, che piaceva ad essi qualificare come una specie di concubinato. Ciò non mancava di esercitare una funesta influenza sopra le menti ignoranti del volgo, ed in ispecie sulle popolazioni campagnuole.

Ora, signori, la verità è che questo stato di cose, per quanto risulta dalle informazioni statistiche che ho fatto raccogliere nel mio Ministero, è grandemente migliorato. Non è già che l'inconveniente sia cessato, e non esista tuttora in proporzioni da richiedere che sia continuata una rigorosa attenzione e sollecitudine da parte dell'autorità. Ma io spero potervi fra breve comunicare un lavoro statistico, per dimostrarvi che circa una metà di queste unioni semplicemente religiose è scomparsa.

Ad omaggio della verità debbo riconoscere che oggidì anche una parte dell'episcopato, veduti i risultati e le conseguenze deplorabili per le famiglie e per la società, che erano derivate dalle semplici unioni religiose, e forse anche per iscongiurare il pericolo che andasse in vigore la nuova legge presentata al Parlamento, venuta a miglior consiglio, esorta gli sposi acciò, oltre al rito religioso, celebrino il matrimonio civile. Ed aggiungerò che vi sono Comuni, dove non solo i sindaci, ma distinti ed autorevoli cittadini si sono dedicati con zelo all'intento di far legittimare con le forme civili i semplici matrimoni religiosi, sì che in certi luoghi più una sola non rimane di codeste illegittime unioni, che di matrimoni hanno solo il nome, senza che esista alcun vincolo obbligatorio in faccia alla legge civile, nè paternità riconosciuta, nè legittima successione, nè altro elemento del diritto di famiglia.

Io dunque veglierò con sollecita cura per assie-

rarmi se questo consolante indirizzo progredisca, ed anche dal canto del Governo concorrerò a facilitarlo. Imperocchè mi è forza fare una confessione dolorosa alla Camera; ed è che da parecchi procuratori del Re si riferisce essere uno degli ostacoli alla celebrazione dei matrimoni civili la necessità in cui sono poste le persone povere di sopportare alcune spese, che evitano contendendosi della benedizione ecclesiastica. È vero che le nostre leggi dispongono che gli atti dello stato civile sieno tutti gratuiti; ma è pur necessario che il povero contadino, il nullatenente, presenti tutti i documenti che lo riguardano, e questi documenti conviene procurarli nella forma legale, pagando, per esempio, sei, dieci, venti lire. Ora il povero, il quale crede che ci sia un altro modo non men legittimo di fare il matrimonio, andando in chiesa e ricevendo la benedizione dal prete, a cui non dà che una lira per celebrare una messa, o anche nulla, preferisce quest'ultimo sistema.

Pertanto esaminerò se vi sia possibilità, e forse anche senza bisogno di provvedimento legislativo, di eliminare questo ostacolo. Mi assicurerò dei risultati che otterrà la continuazione dei comuni sforzi, e vedremo se vi sia bisogno di rinunziare a quello che io dissi, e ripeto potersi riguardare come un merito della legislazione italiana. Ma laddove l'inconveniente continuasse a sussistere, e gli ulteriori tentativi apparissero inefficaci, il Governo del Re non mancherà al dover suo, essendo io risoluto di far cessare un abuso, dal quale scaturiscono danni gravissimi e perturbazioni profonde nell'ordine delle famiglie.

Altre risposte debbo ancora all'onorevole Della Rocca, riserbandomi di dare poi sul resto circostanziate spiegazioni nel discutersi i particolari capitoli del bilancio.

L'onorevole Della Rocca non disconosce che qualche riforma si è fatta nel personale della magistratura; nè disconosce la grave difficoltà di operare in una scala assai larga, opponendovisi il principio dell'inamovibilità; ma è convinto che tuttora ben altro è necessario, se si voglia vedere la magistratura rialzata a quel prestigio e grado di dignità al cospetto delle popolazioni, a cui è dovere del Governo di restituirla.

Egli inoltre domanda, se non si possa introdurre qualche modificazione nella legge sull'ordinamento giudiziario; se inoltre anche fra gli atti di competenza del potere esecutivo, forse alcuno non si reputi a tal fine opportuno che possa essere sancito e decretato dal Ministero.

Quanto alla riforma della magistratura, io rico-

nosco francamente che sono fatto segno ad una doppia censura, che mi viene da due opposti lati. Gli uni si dolgono che io abbia fatto troppo, trasferendo qualche magistrato ed alcuni ufficiali del Pubblico Ministero da una ad altra sede, del che non sono menomamente convinto; gli altri invece, scambiando una normale mutazione costituzionale di Gabinetto responsabile con una specie di rivoluzione, muovono contro me acerbi rimproveri perchè finora io abbia fatto troppo poco. Potrebbe forse questa doppia censura dimostrare che il Governo si è tenuto in una via di mezzo, guidandosi con temperanza e moderazione. Ma io dichiaro apertamente, per dissipare illusioni e timori, che per gli attuali consiglieri della Corona lo Statuto e le leggi sono cosa sacra ed inviolabile. Noi dunque siamo pronti a fare quanto altro possa richiedere il bene pubblico, ma sotto la condizione della irreprensibile legalità degli atti nostri; e quando le leggi esistenti ci appariscano inadeguate ai bisogni sociali, e bisognose di modificazioni, noi con lealtà e con fiducia non avremmo difficoltà di sottoporre al vostro esame le proposte delle occorrenti riforme legislative, nella certezza che voi, interpreti di ciò che veramente sia nei voti del paese, dividendo i nostri convincimenti, sarete propensi a discuterle e ad approvarle.

Con tale scopo, come ho accennato, volgo nell'animo di presentare nel corso di questa stessa Sessione al Parlamento un progetto di legge di pochi, ma importanti articoli, per introdurre in pro della magistratura migliori ordini, ed il beneficio di nuove ben più serie e solide guarentigie della sua indipendenza, ed alcuni provvedimenti che l'esperienza reclama per vantaggiare le condizioni del servizio, giovare al pubblico interesse, e soddisfare i voti dell'opinione pubblica.

Per quanto riguarda gli atti di competenza del potere esecutivo, io dichiaro parimente all'onorevole Della Rocca che son pronto a fare tutto ciò che è in mio potere per raggiungere il supremo scopo di rinvigorire l'azione della giustizia, e di rendere la magistratura imparziale, rispettata, e, soprattutto, neutrale in faccia ai partiti, costringendola ad uscire da quella arena di combattimenti in cui si agitano le passioni politiche, ed a tenersene assolutamente lontana.

Ragionando, a modo di esempio, di alcuni di codesti provvedimenti di competenza del potere esecutivo, l'onorevole Della Rocca mi ha rammentato come esistesse un antico sistema di distribuzione delle cause civili per mezzo del sorteggio, e che poscia è stato variato con semplice decreto reale, da quanto era stabilito nel regolamento giudiziario.

Infatti era prima stabilito che nei tribunali composti di più sezioni, per decidere quali cause dovessero essere giudicate dall'una o dall'altra, la scelta ne fosse pubblicamente affidata alla sorte. Questo sistema, già usato anche in Francia, e nei tribunali di molte provincie italiane sotto i cessati Governi, per lungo volger d'anni era stato osservato senza che ne derivassero inconvenienti. Invece un decreto posteriore del 1868, se ben rammento, avrebbe fatto sostituire a questo sistema assolutamente imparziale, nel quale il giudice naturale della causa non poteva essere scelto dall'uomo, ma dalla sorte, un sistema di volontaria designazione affidata e riserbata al solo primo presidente, il quale distribuisce gli affari secondo la sua coscienza e prudenza tra le varie sezioni del collegio.

Io credo, signori, che questo ufficio sia stato esercitato quasi sempre secondo giustizia e senza secondi fini; ma ha ragione l'onorevole Della Rocca, quando dice che la giustizia non solo deve essere fatta, ma deve anche essere creduta; e non sono mancati malevoli sospetti intorno all'uso che si fece talvolta di codesta facoltà. Non ho quindi trascurato di studiare la quistione e d'indagare ciò che meglio dovesse farsi: e credo di potere annunciare alla Camera che, in mezzo alle contrarie opinioni, sono venuto a convincermi della possibilità e della convenienza di adottare un sistema misto, ritenendo una parte di entrambi, cioè di mantenere la facoltà oggi attribuita a' presidenti di fare l'assegnazione delle cause; però a condizione che vi acconsentano tutte le parti col loro silenzio: ma quante volte una delle parti che sono in causa, nel chiedere la iscrizione al ruolo, o nel riceverne la notificazione, faccia istanza che si adoperi il sorteggio, sia obbligo del presidente di procedere al medesimo in pubblica udienza, e di lasciar decidere dalla sorte a quale delle sezioni debba la causa assegnarsi. Ciò formerà soggetto di un decreto reale, da surrogarsi a quello del 1868; e posso assicurare l'onorevole Della Rocca che fra breve questo decreto sarà per vedere la luce.

L'onorevole Della Rocca ha poi parlato di alcune classi più disgraziate, e direi così, diseredate di magistrati, meritevoli di tutta la nostra simpatia e della benevola protezione della Camera; tali sono i pretori, gli aggiunti giudiziari, ed alcuni applicati all'ufficio del Pubblico Ministero presso la Corte di cassazione di Roma.

Quanto ad elevare in generale gli stipendi dell'ordine giudiziario, il bisogno è evidente; ed a misura che le condizioni delle finanze andranno migliorando, sarà dovere del Governo e del Parlamento di provvedervi per legge.

Tuttavia, per quanto riguarda le preture, non credo inutile di far sapere alla Camera che nei pochi mesi da che ho l'onore di reggere il Ministero, qualche cosa si è fatto; imperocchè trovai vacanti 150 preture, e di queste ne ho già provvedute 55 con persone di riconosciuta idoneità. E si noti che ho potuto mandare 24 dei migliori pretori in Sicilia, dove tutti hanno ripugnanza di andare, specialmente con la meschina retribuzione dello stipendio loro assegnato.

Sarebbe forse utile espediente che la legge autorizzasse il ministro ad accordare una indennità straordinaria ai pretori obbligati a recarsi ad esercitare l'ufficio in luoghi eccezionali per lo stato della topografia o della viabilità, o per le condizioni della pubblica sicurezza, e per la natura speciale del servizio da prestarsi.

Io penso altresì che miglior vantaggio potrà risentire la classe dei pretori, se ci decideremo ad operare una riforma radicale nell'amministrazione della giustizia correzionale. Questo argomento formerà oggetto del vostro studio nella prossima Sessione. Ma forse anche prima di chiudersi l'attuale, io potrò riuscire a sottoporvi su tale materia un progetto di legge, ancorchè fosse impossibile discuterlo nella stessa Sessione che corre.

Quando dovrà diversamente ordinarsi la giustizia correzionale, perchè, mi duole il dirlo, oggi essa quasi non esiste, dovendosi aspettare due, tre, quattro anni, perchè un piccolo reato correzionale pervenga ad essere giudicato definitivamente e punito; allora si potrà esaminare il merito di una organizzazione, nella quale non tutti i pretori, ma i migliori e gli ottimi di ciascun circondario, designati dalla presidenza delle Corti in ciascun anno, possano aver parte nei giudizi correzionali, e così essere straordinariamente assunti a funzioni più elevate con una maggiore retribuzione, sicchè almeno i migliori della classe oggi abbandonata dei pretori si troverebbero meglio provveduti e retribuiti, ed avviati ad una promozione a giudici di collegio.

Volgendo lo sguardo alla classe degli Aggiunti giudiziari, anche questa è una dolorosa nota.

La istituzione, come fu concepita, doveva dar luogo a penosi disinganni pei giovani che assunsero questa carriera.

Abbiamo 131 aggiunti giudiziari, i quali hanno subito esami e dopo prove rigorose riportarono l'approvazione. Non tutti certamente sono aquile d'ingegno, ma tutti sono (ho potuto verificarlo) di una probità superiore ad ogni eccezione, versando molti di loro in tale stato di povertà e di angustia da mancare del necessario, senza che mai siasi ele-

SESSIONE DEL 1876-77 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 14 DICEMBRE 1876

vata contro alcuno di essi accusa di poca delicatezza. Non pochi di costoro hanno prestato servizio non per soli 3 anni ma per 5, per 6, e di più, ed ancora non hanno retribuzione di sorta. La legge determina i casi in cui possa loro assegnarsi una indennità, che nè anche raggiunge le 1200 lire, e si riduce appena a 90 lire al mese. Conseguentemente il ministro ha le mani vincolate, e non può venire in loro aiuto. Tuttavia ne' dieci mesi dacchè dirigo il Ministero, dei 75 aggiunti giudiziari, che versavano in così dolorosa condizione, ho potuto ammetterne 23 al godimento dell'indennità; ne rimangono tuttora 52 in questo stato di penuria. Se non potrò fare altrimenti, troverò modo di presentarvi un articolo di legge tra le modificazioni all'ordinamento giudiziario, acciò possibilmente nel prossimo anno tutti costoro sieno tolti da questa posizione umiliante, ed affatto incompatibile con la dignità della magistratura; poichè questi giovani magistrati prestano il servizio di giudici e Pubblici Ministeri, al pari dei vecchi magistrati, in tutti gli affari di competenza dei tribunali, e lo Stato non può per una serie lunga di anni profittare dell'utile opera loro senza punto retribuirli.

Un'ultima parola ho il debito di rispondere all'onorevole Della Rocca, ed ho finito.

È vero, vi sono due applicati alla procura generale della Corte di cassazione di Roma, degni e benemeriti magistrati, che sostengono in egual misura coi sostituiti procuratori generali il peso dell'ufficio, altrimenti senza il loro concorso sarebbe impossibile che quella Corte suprema, con dieci udienze per settimana, tra le civili e le penali, adem pisse il suo compito.

Ora essi non essendo contemplati nella tabella organica, non sono retribuiti come sostituiti procuratori generali della Corte di cassazione di Roma, ma come semplici sostituiti di Corte d'appello. Quella tabella non potrebbesi altrimenti modificare che per legge. Mi riservo di esaminare se è possibile di migliorare alquanto la loro posizione quanto alla indennità di applicazione di cui godono, tanto più che ora col novello anno tutti i funzionari civili di Roma avranno un beneficio dalla esecuzione della legge del 7 luglio ultimo, e costoro, considerati come appartenenti al ruolo di altre Corti fuori di Roma, per avventura dovrebbero rimaner privi anche del tenue sollievo accordato agl'impiegati residenti in Roma, in considerazione del caro dei viveri e delle difficoltà della vita in questa capitale, alle quali condizioni anche essi certamente parteciperanno.

Ora non mi resta che domandare scusa alla Ca-

mera di essermi dilungato molto al di là di quello che era nel mio proponimento, e ringraziarla della sua indulgenza.

Se le mie dichiarazioni, e gli intendimenti che ho manifestati, non solleveranno obiezioni, interpreterò, o signori, la vostra tacita approvazione come un autorevole incoraggiamento a condurli ad effetto.

Quanto agli schiarimenti che riguardano le spese di giustizia, le tariffe, e qualche altro argomento su cui sono stato benanche interrogato da altri onorevoli deputati, sarà mia cura fornirli in occasione dell'esame dei rispettivi capitoli.

**PRESIDENTE.** Se non vi sono altre osservazioni, si passerà alla discussione dei capitoli.

**TAIANI, relatore.** Domando la parola.

**PRESIDENTE.** L'onorevole Taiani ha facoltà di parlare.

**TAIANI, relatore.** Dopo il brillante discorso dell'onorevole guardasigilli, a me non resta che respingere un dardo, in modo assai cortese, lanciatoci dall'onorevole Cadenazzi. Egli, fissando la sua attenzione sopra due articoli del bilancio che discutiamo, ha detto che nel capitolo 5 noi, nel mettere in rilievo una economia proposta dal Ministero in lire 660,000, ci facevamo a porgere degli elogi al ministro e ai capi di magistratura, attribuendo loro il merito di questa rilevante economia, e che questi nostri elogi grandemente lo meravigliavano. Ed aggiungeva: come mai voi venite a farci questi elogi quando dovete sapere meglio di noi che i testimoni sono pagati in un modo deplorabile, che i periti sono pagati peggio ancora, che le indennità di soggiorno sono ridevoli?

Ha ragione l'onorevole Cadenazzi, noi possiamo unirvi a lui nel deplorare questo stato di cose, che le indennità cioè pagate ai testimoni e ai periti rivestono il carattere di un ludibrio; ma la questione non era questa, onorevole Cadenazzi, la questione posta dalla Commissione generale del bilancio, era se, ammesse le attuali tariffe, la cifra di circa 6 milioni portata nei bilanci passati poteva subire dei risparmi. Era questa la questione posta davanti a noi, e allora noi abbiamo indovinato che, di fronte all'attuale tariffa, tutti quei risparmi che potevano farsi furono fatti, e se furono fatti erano dovuti alla diligenza continua, ed alla continua sorveglianza del ministro e dei capi della magistratura.

Se l'onorevole Cadenazzi avesse potuto indagare come abbiamo potuto indagare noi quali erano le fonti di queste cure, mercè le quali i risparmi si fecero, si sarebbe unito a noi per darne lode a chi spetta. I risparmi infatti su questo capitolo possono ottenersi e nel diminuire i processi per i fatti casuali, che da principio si facevano su vasta scala; pos-



sono diminuirsi parimente chiamando non più periti, ma uno solo nei casi ordinari che sono i moltissimi, e chiamare due o più periti solamente nei casi gravi ed eccezionali.

Queste economie si ottengono col restringere le liste dei testimoni; queste economie si ottengono coll'impedire l'accesso sopra il luogo dei magistrati quando la gravità delle circostanze non lo esiga in modo assoluto. Questi risparmi finalmente si ottengono col diminuire il numero delle cause innanzi alle Corti di assise, rinviandole al Correzionale per quanto più sia possibile, e così risparmiare l'indennità ai giurati ed ai magistrati.

Ora l'onorevole Cadenazzi indovinerà quale cura assidua, diuturna e noiosa, quale vigilanza continua debba adoperarsi dai capi di magistratura, e dal Ministero, perchè questo scopo sia ottenuto, e si ottenne brillantissimo, quindi gli elogi fatti dalla Commissione erano ben dovuti, e noi li manteniamo.

L'onorevole Cadenazzi, facendo eco a tutti gli altri oratori che brillantemente hanno parlato nella discussione generale, rivolgeva la sua attenzione all'articolo 21, dove si lamentava che una riduzione di lire 93,000 si era accettata, quantunque la Commissione stessa avesse mostrato il proprio rincrescimento per essere costretta ad accettare una riduzione che poteva anche in modo indiretto peggiorare la condizione, già così cattiva, della magistratura, specialmente di secondo ordine.

Ebbene, pur troppo è vero, noi qui ci ravviciniamo di molto, tutti conveniamo che la nostra magistratura, specialmente quella di prima istanza, è retribuita in un modo assai deplorabile; lo stesso onorevole guardasigilli nel suo brillante discorso ha accennato a questo stato di cose che tutti dobbiamo profondamente deplorare, e l'onorevole deputato, che, se non isbaglio, è l'onorevole Marcora, ha citato l'esempio di un presidente di Corte d'assise che diceva pagato con lire 4000, quantunque avesse in sue mani una somma di poteri, per la decisione di gravi interessi.

Io credo, onorevole Marcora, che il caso da lei citato non sia il più deplorabile. Un presidente di Corte d'assise deve essere consigliere d'appello, ed ha quindi, per lo meno, 5000 lire di stipendio ed oltre a ciò 10 lire al giorno d'indennità; quindi egli può mangiare. Ma io ho conoscenza personale di giudici di tribunale i quali, per avere la possibilità di coprire le loro spalle con un abito decente, mangiano carne la sola domenica. (*Bravo!*) Questo stato così deplorabile noi dobbiamo assolutamente prenderlo in considerazione, oggi in cui gli intendimenti liberali del Ministero si mettono su quella via

per la quale la magistratura va ad essere ogni giorno più rivestita di larghe attribuzioni.

Noi abbiamo tolto, con una legge già votata, al Consiglio di Stato i conflitti di attribuzione, e non basta; l'onorevole guardasigilli ha già presentato, d'accordo col ministro dell'interno, una legge sulla responsabilità dei funzionari: ebbene, che cosa significa quella legge? Che ogni semplice mortale potrà presentarsi ad un giudice istruttore e querelare un prefetto, querelare un intendente di finanza. E credete voi che un giudice istruttore che ha digiunato il giorno innanzi per mancanza di mezzi, questo giudice istruttore potrà trovare nel suo stomaco vuoto quell'indipendenza e fermezza di carattere che gli serve per aprire un procedimento contro un prefetto? (*Viva approvazione*) Queste leggi quindi potranno in più di un caso rimanere lettera morta, ove noi non avremo migliorato e sollevato la dignità dei nostri magistrati: e ripeto ancora, non ultimo dei mezzi per sollevare la dignità dei nostri magistrati è il retribuirli, se non adeguatamente, almeno più largamente.

Debbo però aggiungere che quest'aumento delle retribuzioni ai magistrati a me non sembra un provvedimento che possa andare innanzi da se solo. Mi sembra che la nostra magistratura abbia bisogno di un complesso di provvedimenti che tagli rami inutili e dannosi (*Bene!*) e coi mezzi che si avranno da queste operazioni, forse senza di molto aggravare il bilancio, potrà la sorte dei magistrati essere sollevata. (*Benissimo!*)

In altri termini, io spero che le mie povere parole, unite a quelle autorevoli di tanti oratori, potranno incoraggiare il nostro illustre guardasigilli ad innalzare una bandiera, ed a tenerla ferma con polso d'acciaio, sulla quale stia scritta quest'unica frase, la quale è verissima in rapporto specialmente alle nostre magistrature di primo grado, cioè: magistrati ridotti a metà, e pagati il doppio. (*Benissimo!*)

(Il deputato Frescot presta il giuramento.)

PRESIDENTE. Passeremo ora alla discussione e votazione dei capitoli.

Titolo I. *Spesa ordinaria*. — *Amministrazione centrale*. — Capitolo 1. Ministero (Personale), lire 492,400.

(È approvato.)

Capitolo 2. Ministero (Spese d'ufficio), 48,000 lire.

(È approvato.)

*Amministrazione giudiziaria*. — Capitolo 3. Magistrature giudiziarie (Personale), lire 20,229,400.

L'onorevole Bertani ha facoltà di parlare.



SESSIONE DEL 1876-77 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 14 DICEMBRE 1876

BERTANI AGOSTINO. Io ho avuto ieri l'onore di presentare alla Camera un ordine del giorno, che con qualche circospezione fu accettato dall'onorevole ministro dell'interno, colla parola e col consenso anche dell'onorevole ministro di grazia e giustizia, e ciò avrebbe potuto per poco acquietarmi; ma la discussione sul grave tema, entrato ieri nella Camera d'improvviso e forse anche fuori di momento, e alcuni concetti, alcune teorie o brani di teorie esposte dall'onorevole ministro dell'interno, rispondendo all'onorevole Saladini, mi hanno confortato nel proposito d'introdurre oggi ancora dinanzi alla Camera quel grave argomento delle ammonizioni e delle condanne a domicilio coatto, anche dietro considerazioni politiche, e di presentare in seguito una deliberazione della Camera perchè al più presto possibile giustizia sia fatta.

Lungi da me ogni presunzione di competenza giuridica in simile questione, presunzione che sarebbe temerità dinanzi alla vasta dottrina, ed alla più vasta generosità d'animo dell'illustre giureconsulto ministro di grazia e giustizia, che in massimo grado io stimo, e della cui ricambiata amicizia grandemente mi onoro.

Pertanto io mi limiterò ad esporre alcuni ricordi utili e concatenati e poche osservazioni, che sono ispirate a me, come a tutti voi, dall'amore per la libertà e la giustizia, e che il comune criterio politico che da quelle grandi fonti deriva, mi suggerisce.

Io ricordo per istruzione volgare quale fosse l'origine dell'ammonizione e della condanna a domicilio coatto. Queste due pene, che sorpassano ogni altra pena, furono introdotte dapprima per diminuire i furti campestri, e per contenere nei loro audaci intendimenti e nei loro complotti i vagabondi e gli oziosi nelle grandi città. Tenni poi dietro alle progressive ampliazioni nell'applicazione di quelle due leggi.

Sentii ripetere d'altra parte da molti amici e colleghi istruiti e professanti le dottrine legali, che abbondano con onore su tutti i banchi di questa Camera, che la Cassazione fissò i canoni entro i quali dovevansi restringere i pretori nell'applicazione di quella legge, pur troppo eccezionale! dell'ammonizione e del domicilio coatto, e che la stessa Cassazione esclude i reati politici dall'applicazione dell'articolo 70 e seguenti della legge di pubblica sicurezza.

Ricordo altresì che alla dura legge di pubblica sicurezza che ci venne lasciata in eredità dal Governo subalpino, fu aggiunta fra le categorie passibili di ammonizione e di domicilio coatto, anche la categoria degli accoltellatori, e virtualmente fu estesa anche ai sospettati politici.

Or bene, signori, alla categoria degli accoltellatori venne infatti ascritto quel benemerito patriota che fu Eugenio Valzania, ed egli, accusato, ammonito per tanta imputazione calunniosa, fu il solo o fece il paio di coloro che vennero prosciolti dalla ammonizione per opera della stessa pretura, se non dello stesso pretore che gliel'aveva imposta.

Le aggiunte più gravi alla legge di pubblica sicurezza, per riguardo agli ammoniti e alle condanne a domicilio coatto furono proposte e patrociniate dall'onorevole ex-ministro Lanza e se non mi inganno, fu relatore di quella proposta di legge l'onorevole Lacava, ora segretario generale del Ministero dell'interno.

Da questa ricordanza ritraggo maggior brama di insistere nell'argomento.

Ricordo e rilessi in fine, che coll'articolo 76 della legge di pubblica sicurezza è data facoltà al ministro dell'interno d'imporre nel limite di un anno la condanna a domicilio coatto.

A questo articolo io mi sento i brividi, che per debolezza umana precorrono la rivolta anche dell'innocente accusato. Mi sento i brividi se penso che pur troppo o per tradizioni o per reazioni personali si confonde talvolta, si sostituisce con pericolosa vicenda la polizia alla politica.

Io ho già osservato altre volte in questa Camera, accennando ad un nostro onorevole ex-collega, che aveva una tendenza segnalata per la polizia; ho già accennato, dico, ad un fenomeno che dirò di sentimento e psichico ad un tempo, quello cioè, che taluni individui che furono più acutamente tormentati dalla polizia, ne amano, liberi, svisceratamente i mezzi e ne commettono facilmente i peccati. E, invece di reagire ragionevolmente contro di essa in omaggio della giustizia e della libertà, adoperano la giustizia del taglione e picchiano secondo la subitanità delle idee o delle ire.

Ma lasciamo questi errori personali e torniamo al tema che altri pur troppo ne comprende e ricadono sul comune degli amministrati.

Pei reati ordinari vi è un processo istruttorio, vi è la pubblica discussione, vi sono tutti i mezzi della difesa, vi è infine ogni garanzia desiderabile per l'incolpato.

Pei reati ordinari è stabilito infine, che quando è scontata la pena ha luogo la piena riabilitazione di colui che fu reo. Ma pei colpiti d'ammonizione o di domicilio coatto nulla vi ha di ciò, o signori. Il disgraziato è sempre un paria della giustizia, è preda di tutti, è un lepre inseguito assiduamente dai segugi della polizia.

E chi infligge quelle pene che, lo ripeto, sono superiori a tutte le pene per l'indeterminata loro ap-

SESSIONE DEL 1876-77 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 14 DICEMBRE 1876

plicazione e per l'interminabile loro durata? È un pretore, al quale si dà il nobile titolo di magistrato, ma che voi, o signori, avete già sentito testè in quest'Aula, e specialmente dalla vivace parola dell'onorevole relatore, in quali condizioni economiche, di responsabilità e di tentazioni, si trovi.

Signori, io non dirò altro se non che questi pretori sono magistrati amovibili e col maggior soldo di 1800 lire; sono magistrati che, come ben diceva l'onorevole Taiani, talvolta hanno appena di che coprirsi le spalle e sfamare, una volta la settimana con un po' di carne, la propria famiglia. Questi magistrati sono posti nella dura stretta o di secondare il ministro nelle sue mire, poichè da esso sperano la promozione, oppure di piegare alle seduzioni di un imputato il quale, per sottrarsi ad una pena umiliante, può offrir loro d'un tratto di triplicare o quadruplicare la cifra dell'esiguo loro stipendio.

La virtù umana può essere robusta, è vero, ma chi può dire: *nihil humani a me alienum puto*? Bisogna essere eroi, eroi davvero di moralità, per resistere a tanta miseria e a tanta tentazione!

E in Italia, per nostra grande fortuna, abbiamo moltissimi di questi eroi, tanti onestissimi pretori! Ma, o signori, le loro file vanno diradandosi con grande rapidità. Da due anni infatti sono aperti i concorsi per 120 posti di vice-pretore, che fanno gradino ai pretori, a Milano e a Torino, e non vi sono concorrenti.

E per queste vittime del dovere, come è mai possibile che, con una legge tanto indeterminata che, uscendo totalmente dai casi comuni, getta i magistrati nel vago, non possano commettere degli errori?

Se il nostro Governo mai a questi mezzi tanto imperfetti si affidi o non riconosca gli errori da altri Governi commessi, e non per mancanza di volontà di far bene, ma per mancanza di prontezza nel tagliar corto con questi abusi, cadrebbe prestamente nel discredito dei Governi condannati.

Io sentii ieri con qualche apprensione lanciare indirette accuse contro gli ascritti all'associazione internazionale, fra i quali, io non discuto, anzi ammetto che possano esservi anche degli ammoniti, e deplorai i motivi addotti dal ministro dell'interno per giustificare la proibizione dell'assemblea degli internazionalisti in Firenze; poichè se era nel suo pieno diritto di arrestare gli ammoniti che, contro la prescrizione avuta, volevano intervenire a quelle pubbliche adunanze, egli non aveva però diritto di impedire che i non ammoniti si riunissero.

Se egli poteva presumere dalle relazioni dei suoi confidenti che nelle private e segrete riunioni di quegli innocenti teoristi si fossero dette cose che

in pubblico potessero riescire pericolose, egli aveva diritto di sciogliere immediatamente quell'adunanza, ma non aveva il diritto di impedirla.

L'asserzione sua, che suscitò, mi pare, le risa del lato destro della Camera, che fra gli ammoniti ed i condannati a domicilio coatto non vi fossero quei galantuomini, a cui aveva alluso l'onorevole Miceli; il dire che la politica fosse per molti dei convocati un passaporto per potere introdursi nelle moltitudini e commettere quello che loro meglio convenisse; il poco apprezzamento che il ministro ha voluto fare di quelle persone che sono analfabete, e che, secondo l'animo suo, si dovrebbero sempre mandare a casa quando vogliano riunirsi e discutere dei loro interessi, e sia pure delle loro strane teorie; tutte queste dichiarazioni per me, lo confesso, sono allarmanti sul labbro di un uomo, nelle cui mani stanno i maggiori poteri della polizia.

Sono dunque, o signori, presumibili ladri, accoltellatori, facinorosi, manutengoli, mafiosi, vagabondi tutti gli analfabeti e tutti gli internazionalisti?

Le assoluzioni dei tribunali, dopo clamorosi processi contro gli internazionalisti, sono dunque tutte prove di attitudine a delinquere pei giudicati innocenti? La polizia italiana perseguendo gli assoluti dai tribunali, ridesterebbe la triste memoria dell'*Empara* dei Borboni?

Non sembra questa la maniera più tranquillante per esaminare in tutte le sue varie e lecite manifestazioni le teorie, siano pure seduttrici e fallaci, degli internazionalisti.

Bisogna invece studiare i modi di soddisfare ai bisogni che gridano riparazione, e prevenire i danni che la nostra incuria potrebbe quandochessa minacciarci; posciachè, o signori, che cosa faremmo noi se, spinti dalla miseria, dalle vessazioni del macinato, dalla melanconia dell'emigrazione e dall'impotenza di vestire e dar pane alla famiglia, venissero i contadini a reclamare giustizia e pane a nome di questa civiltà della quale ci vantiamo? Risponderemmo loro che sono analfabeti?

Quasi noi tutti unitari e un dì rivoltosi contro gli antichi Governi, noi tutti siamo stati tenuti per capaci di delitti comuni, e anche taluni onestissimi ebbero a soffrire nei processi politici sotto i Governi cessati, incolpazioni per quelli; posciachè ad arte quei Governi, per umiliare i liberali e screditarli nella pubblica opinione, mescolavano alle politiche le accuse di quei delitti. Nello stesso processo di Sapri, che adesso si discute in Firenze, forsechè non vi sono imputazioni di furti? Furti di fucili, furti di abiti, di armi diverse, di denari, furti di commestibili?

SESSIONE DEL 1876-77 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 14 DICEMBRE 1876

E l'onorevole ministro dell'interno non ricorda forse che un suo benemerito parente fu esso pure accusato di furto, perchè, avendo per ufficio nel 1848 le chiavi del pubblico danaro, lo consegnò agli uomini del partito liberale insorto? E quanti esempi non abbiamo di questo genere?

Se la spedizione di Sicilia non fosse riuscita, forse che l'onorevole nostro presidente e tutti coloro che facevano parte dei Mille, non sarebbero stati tacciati di ladri per avere sottratto il danaro a Calatufimi e Marsala, per servirsene nei bisogni della rivoluzione!

Io so per esperienza quanto sia facile confondere l'ardimento liberale con la supposizione di ben altre intenzioni!

Io ricordo quando il generale Garibaldi giunse a Salerno, che gli ambasciatori di Napoli venutigli incontro gli domandarono per prima cosa se poteva rendersi garante della sicurezza della proprietà. Questa era l'apprensione maggiore che regnava in quei giorni e in quei signori.

Il generale Garibaldi rispose tranquillo con un ricordo suo particolare, e con garbo disse ai tementi: io fui un di condottiere di un bastimento con lettere di marca e mi impossessai di un altro nel quale, fra i vari viaggiatori, eravi un ricco negoziante possessore di ricchissime gioie raccolte nel suo scrigno. Questi mi si gettò ai piedi implorando che gli lasciassi quei gioielli o lo assicurassi del loro possesso. Allora mi feci dare la più preziosa di quelle gioie e quando quei prigionieri furono messi in libertà: signore, gli dissi, riprendete il vostro tesoro e ricordatevi che chi combatte per la libertà non ruba mai il fatto altrui.

Conchiudo, o signori, che codeste teorie e codesti sospetti non potrebbero mai essere posti a norma di governo dagli uomini onorevoli che vi presiedono. Io non posso neppure ammettere il dubbio che da uomini egregi, venuti tutti dalla rivoluzione, si possano prendere così disgraziate misure; ma geloso di ogni libertà, geloso del successo del nuovo Governo, io lo confesso, mi adombro per ogni piccolo segno che ricordi un condannevole passato.

Ma voi uomini che sedete su quel banco; voi uomini della libertà, non sarete mai sospettabili, io confido, di un indirizzo meno liberale.

Sta guardiano della giustizia, l'illustre Mancini, che ebbe il magnanimo coraggio, il 15 maggio del 1848, innanzi ai cannoni del Borbone, di protestare contro la violazione delle pubbliche libertà da quel Re spergiurate.

Con tali garanzie io, esprimendo il desiderio che venga riveduta la legge di pubblica sicurezza, e desiderando che la nuova Camera inizi di motoproprrio

un atto di giustizia, mi permetto presentarvi questa proposta:

« La Camera incarica una Commissione parlamentare di rivedere i singoli reclami di cittadini colpiti d'ammonizione e condannati a domicilio coatto. »

**MINISTRO PER L'INTERNO.** Riconosco nell'onorevole Bertani il diritto di fare degli apprezzamenti in quanto alle associazioni, non solo pubbliche, ma anche segrete; anzi dirò che non mi sorprende punto il suo giudizio, poichè conosco la tenacità dei propositi e dei principii dell'onorevole Bertani. Mi permetta egli però, che in due cose non gli consenta il diritto di parlare come ha parlato; la prima, quella di far dire ciò che altri non ha detto; la seconda quella di fare dei paragoni che sono inaccettabili.

L'onorevole Bertani mi ha fatto dire non riconoscere io negli analfabeti il diritto di riunirsi.

La Camera ricorderà le mie parole di ieri; non ho punto detto questo. Rispondendo alla difesa che si faceva delle teorie internazionaliste, io diceva: la maggior parte degli affiliati di queste associazioni sono degli analfabeti, e mi concederà l'onorevole Bertani che, per poter giudicare rettamente di certe teorie astratte, di certi sistemi economici, ci voglia ben altra cosa che l'essere analfabeti.

Dunque resta bene assodato che non dissi punto che gli analfabeti non hanno diritto di riunirsi, come lo hanno gli scienziati. Ben inteso però che una discussione fatta da uomini che hanno una certa istruzione avrà importanza maggiore di quella fatta da una mano di analfabeti.

L'onorevole Bertani poi ha ricordato certi tempi ed ha voluto fare dei paragoni. Egli ha detto: badate che il Governo borbonico in tutti i processi politici mescolava anche il reato comune. Prego l'onorevole Bertani a riflettere che non sta punto il paragone fra gli uomini politici perseguitati dal Borbone e quelli che il Governo italiano crede di perseguire, lo dico un'altra volta ancora, non come uomini politici, ma come sospetti pericolosi alla pubblica tranquillità. (Bene! Bravo! *al centro*)

Mi perdoni l'onorevole Bertani: quando si tratta di slanciare di queste accuse, non bisogna parlare genericamente, ma precisare i fatti. Non è che mi assuma il compito di difendere i miei predecessori; sono in quest'Aula, ed essi sapranno, meglio di me, difendere l'opera loro; rispondo per quello che riguarda il tempo da che ho l'onore di essere ministro dell'interno, ed affermo che mai nessun atto del mio Ministero ha colpito uomini politici, mescolando nella politica i reati comuni. Ho già detto ieri all'onorevole Bertani che ritengo che neppure i miei predecessori abbiano ciò fatto; ma se l'onore-

SESSIONE DEL 1876-77 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 14 DICEMBRE 1876

vole Bertani non lo crede, dica alla Camera i fatti, indichi le persone, e risponderanno i passati ministri per la parte che loro riguarda; risponderò io per la parte che mi concerne.

Credo che la migliore difesa della libertà non si faccia esagerando; anzi, vuole che io le dica la mia opinione, onorevole Bertani? L'impressione che si produce coll'esagerazione è quella di non fare prestare fede neanche alla parte vera, poichè, quando si esagerano le cose fino al punto che si possa dire: questo è assolutamente impossibile, le parole non producono più alcun effetto.

E veramente impossibile sarebbe che il Governo italiano seguisse l'esempio del Governo borbonico, che volesse fare dei processi politici accusando uomini politici di reati comuni, perchè non si troverebbe Parlamento che consentisse ad un ministro di seguire siffatto sistema.

Quando portate l'esagerazione a questo punto, voi togliete ogni valore a qualche inconveniente che ha potuto nascere. Non creda l'onorevole Bertani che io mi ritenga infallibile; naturalmente il ministro deve prestare fede ai rapporti che riceve dai prefetti, dai questori, dagli agenti di pubblica sicurezza, senza di che gli sarebbe impossibile governare.

Ora è evidente che talvolta può essere anche ingannato, come possono esserlo gli agenti di pubblica sicurezza. Il torto di queste autorità incominciarebbe dal momento in cui, avvertite dell'errore, non volessero correggerlo.

Mi dica l'onorevole Bertani qual è l'errore che ho commesso, e sono pronto a correggerlo.

Ma egli propone un ordine del giorno, e vuole che il Parlamento nomini una Commissione per verificare se v'hanno persone mandate per ragione politica a domicilio coatto. A quanto pare io desto dei timori all'onorevole Bertani; ebbene, se questi timori sono anche divisi dalla maggioranza della Camera, saprò a che cosa attenermi; ma fino a che la maggioranza della Camera non divide l'opinione dell'onorevole Bertani, consenta egli che io tuteli il decoro del ministro e del Ministero, e sia certo che lo tutelerò.

L'ordine del giorno dell'onorevole Bertani suona sfiducia, ch'è sfiducia il proporre che il Parlamento nomini una Commissione per verificare se fra gli ammoniti vi sono uomini politici. L'onorevole Bertani chiede questo oggi, quando ieri gli dichiarai che accettava la sua proposta, cioè di verificare, esaminare se fra gli ammoniti vi fossero degli uomini politici, e gli prometteva che, se ciò si fosse verificato, il mio collega il ministro di grazia e giustizia ed io saremmo stati solleciti a denunziare

questi fatti al pretore, il quale solo può togliere la ammonizione.

**BERTANI AGOSTINO.** Domando la parola.

**MINISTRO PER L'INTERNO.** Questa dichiarazione non è bastata all'onorevole Bertani; egli va più in là. Se la maggioranza della Camera approva la proposta dell'onorevole Bertani, lo ripeto ancora una volta, so qual è il mio dovere, e non me lo farò ripetere. Ma finchè avrò la fiducia della Camera, lascio a me l'onorevole Bertani la responsabilità di compiere quegli atti che io credo mio stretto dovere nell'interesse dell'ordine, della tranquillità, e mi permetta anche di dirglielo, nell'interesse della moralità pubblica. (*Benissimo!*)

**BERTANI AGOSTINO.** Io non rettifico che le ultime parole.

Nel mio ordine del giorno non è detto per nulla che si debbano appurare gli uomini politici. Ho detto di appurare quei reclami di quelle persone che, non essendo menomamente uomini politici, fossero stati sospettati di azioni politiche che dessero fastidio al Governo.

Non ho detto poi che siano stati ammoniti, o mandati a domicilio coatto dall'attuale Governo, anzi io credo che ben pochi, sotto l'attuale Governo siano avvenuti di questi fatti. Ma io ho invitato da gran tempo l'onorevole ministro dell'interno, ed ho invitato adesso la Camera a vedere se fosse possibile di riparare a molti errori, li chiamerò soltanto errori, commessi nel passato.

Qui non ci ha che fare il Governo attuale, poichè la maggior parte di quegli atti emendabili sono stati compiuti nel passato: e con ciò, lo ripeto, non ho voluto alludere soltanto agli uomini creduti politici; ma anche ad uomini inconcludenti, che possono essere stati colpiti da quelle ammonizioni.

Fatte queste rettificazioni, non ho altro da aggiungere.

**MINISTRO PER L'INTERNO.** Dirò... (*Bisbiglio*) Non posso tacermi, vi è un sentimento di dovere e di giustizia che mi obbliga a rispondere.

L'onorevole Bertani mi ha usato la grazia di amnistiarci in una parte. Egli dice che non crede che abbia mandato al domicilio coatto o uomini politici, o qualcuno che possa avere contatti politici. Lo ringrazio di questa dichiarazione. Egli crede che io ne abbia mandati pochi a domicilio coatto; ed io desidero che l'onorevole Bertani anche su questo si disinganni: ne ho mandati quanti il mio dovere ha richiesto di mandarne, e quanti ne avrebbe mandati l'onorevole Lanza. Ne ho mandati nella stessa proporzione dei miei predecessori.

L'onorevole Bertani però vuole che si faccia una specie d'inchiesta sulle amministrazioni precedenti,

SESSIONE DEL 1876-77 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 14 DICEMBRE 1876

poichè egli ritiene che i passati ministri dell'interno abbiano commesso di questi abusi o di questi errori.

Ho avuto l'onore di dichiarare all'onorevole Bertani che questo studio l'ho già fatto. E non l'ho fatto solamente io; ho nominato una Commissione, e debbo ripetere all'onorevole Bertani ed alla Camera che, dallo studio fatto da questa Commissione, composta da consiglieri di Stato, magistrati e deputati perchè mi pareva non fosse una questione politica, ma puramente d'ordine pubblico, non risulta che siano stati mandati a domicilio coatto uomini politici col pretesto di accuse per reati comuni. Cosa vuole, onorevole Bertani?... Non risultò, non già al ministro dell'interno, ma non risultò alla Commissione.

**BERTANI AGOSTINO.** E gli ammoniti?

**MINISTRO PER L'INTERNO.** Ammoniti? Se n'è trovato uno, uno solo! Almeno la Commissione non ne ha trovati altri. Ebbene, per quell'uno sono stato sollecito (e credo che l'avrebbe fatto anche il mio predecessore), di mandare la domanda al mio collega il ministro di grazia e giustizia, ed egli ha fatto la richiesta al pretore. Per quest'uno che era stato ammonito, e su cui poteva essere il sospetto che lo fosse stato per supposizione di appartenere ad una certa associazione illecita, e che l'onorevole Bertani ha ricordato, per quest'uno immediatamente ci siamo fatto un dovere di ricorrere all'autorità competente per togliere l'ammonizione.

Ma ad ogni modo, ammettiamo per poco che ciò che dice l'onorevole Bertani sia vero, ammettiamo che i passati ministri dell'interno abbiano trovato il modo di far ammonire per ragione politica; quando l'attuale ministro dell'interno dichiara l'opposto, lo ostinarsi, onorevole Bertani, a volere una Commissione, che cosa significa? Significa sfiducia in questo ministro dell'interno, che, secondo lei, non è capace di rendere giustizia, di esaminare i reclami che gli si potessero rivolgere.

Ora, domando alla Camera se vi sarebbe decoro da parte mia di accettare l'ordine del giorno dell'onorevole Bertani, anche inteso nel modo come egli lo ha spiegato.

Dunque, sia che l'ordine del giorno dell'onorevole Bertani riguardi gli otto mesi dacchè sono al Ministero, sia che riguardi i miei predecessori, non posso accettarlo, poichè esso suona sfiducia. E comprenderà la Camera che, se non godo la sua fiducia, non posso rimanere al mio posto.

Prego l'onorevole Bertani di pensare che noi abbiamo delle difficoltà a superare, e molte. Vuole egli sapere qual è la maggiore? È questa: persua-

dere il pubblico che noi godiamo intiera la fiducia della maggioranza della Camera.

Il dubbio che essa non ci appoggi francamente, apertamente, lealmente sarebbe la peggiore, la più grave di tutte le difficoltà che noi potessimo incontrare.

Quindi mi permetta la Camera che io insista. Se l'onorevole Bertani non ritira l'ordine del giorno, la Camera si pronunzi. È una questione che riguarda solamente il ministro dell'interno. (*Benissimo! Bravo!*)

**DEPRETIS, presidente del Consiglio.** Riguarda tutto il Ministero.

**SALADINI.** Domando la parola per un fatto personale.

**PRESIDENTE.** Ma se non fu neanche nominato?

**SALADINI.** Spiego subito.

**PRESIDENTE.** La parola spetta all'onorevole ministro di grazia...

**SALADINI.** Ha detto...

**PRESIDENTE.** (*Interrompendo*) Permetta, al solo presidente spetta di dare facoltà di parlare.

Acconsente, onorevole ministro?

**MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA.** Sì, sì.

**PRESIDENTE.** Allora indichi prima il fatto personale.

**SALADINI.** Io spero che l'onorevole ministro dell'interno vorrà rettificare una frase che forse gli è sfuggita senza avvertirla.

Egli ha detto che io ieri ho difeso delle teorie internazionali, alludendo alla risposta fatta da me. Ora, le mie parole hanno suonato abbastanza chiare, nè vi può essere ombra di dubbio che io abbia voluto sostenere le teorie internazionali. Io anzi ho detto che le voleva combattere. Solo credeva e lamentava che il Governo volesse adoperare un sistema che io reputo dannoso, il sistema di combattere queste teorie impedendo qualunque discussione, ed io voleva provare alla Camera come il sistema migliore sarebbe di lasciare ampia libertà di discussione a tutte le dottrine socialistiche perchè le malsane da se stesse e per la loro assurdità, cadranno, mettendole in piena luce.

**MINISTRO PER L'INTERNO.** Non esito a dichiarare che non ho inteso nemmeno per via d'allusione, esprimere l'idea che l'onorevole Saladini professi teorie internazionaliste. Parmi d'aver detto chiaramente ieri che egli non difendeva queste teorie, ma le dispregiava. Credo che possa ritenersi soddisfatto.

Poichè ho la parola, mi si permetta di ripetere una dichiarazione, che avrebbe dovuto bastare all'onorevole Bertani.

Ieri feci una distinzione fra le riunioni e le asso-

SESSIONE DEL 1876-77 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 14 DICEMBRE 1876

ciazioni di uomini veramente politici e di altri che, mel permetta l'onorevole Bertani, non reputo tali.

Infatti dissi che a Genova si tenne un'assemblea di repubblicani e che il Governo non pensò neppure a proibirla od a scioglierla.

Vuole l'onorevole Bertani fare al suo amico politico e mio personale Aurelio Saffi il complimento di metterlo in una stessa categoria con quelli che il Governo ammonisce, con quelli ai quali il Governo non permette di riunirsi a Firenze?

Se egli lo vuole, lo faccia; io non l'imiterò.

**MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA.** Aggiungerò poche parole, per una lieve rettificazione, e per esprimere un rammarico.

La rettificazione cade, mel consenta l'onorevole mio amico il ministro per l'interno, sopra una sua frase.

Egli ha detto che la trasmissione dei documenti...

**MINISTRO PER L'INTERNO.** D'una domanda.

**MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA.** D'una domanda accompagnata da documenti riguardanti uno di questi ammoniti diede occasione al ministro di grazia e giustizia di far richiesta al pretore per la revoca della ammonizione. Mi scusi l'egregio collega, e mi permetta di rettificare questa affermazione.

Il pretore esercita un mandato giudiziario, benchè necessariamente discrezionale, dato a lui solo, in modo affatto da altri indipendente, in virtù della legge speciale circa le ammonizioni; egli istruisce, e poi pronuncia codesto provvedimento; quindi non vi è autorità superiore che possa prescrivergli di pronunciare o di revocare l'ammonizione.

Perciò io non sono stato che semplice organo di trasmissione: e dichiaro che qualunque degli individui ammoniti mi trasmettesse un reclamo, dicendosi vittima di un'illegalità o di un errore di fatto, ovvero con documenti credesse potere meritare dal pretore la revoca dell'ammonizione, io mi crederei quasi colpevole di denegata giustizia, se non trasmettessi la domanda e i documenti al competente pretore pel corso regolare e per la decisione a termini di legge.

Io ebbi cura di dichiarare, e qui lo dichiaro per ogni caso analogo, che il pretore è e rimane sempre la sola autorità competente per legge, prima per decidere della revocabilità dell'ammonizione, questione sulla quale, com'è noto, le varie Corti di cassazione non furono concordi, e poscia per valutare i documenti e le prove, a giudicare in merito se sia il caso di pronunciare o ricusare la chiesta revoca.

Questo è il procedimento, che concordato tra i due ministri seguiremo in casi somiglianti.

Il rammarico poi, ch'esprimo all'onorevole Bertani, è la conseguenza del fatto stesso che oggi egli

solleva questa questione, come se dubitasse che quando molti reclami fossero fondati, si sarebbero quasi occultati dall'attuale Ministero. Come accade che tutti tacciono? Io dichiaro che all'infuori di quel reclamo di cui testè si è parlato, dacchè sono al Ministero, non ne ho ricevuto mai alcun altro. Se dunque esistessero così numerosi e gravi i casi di abuso, sarebbe inesplicabile che nessuno degli interessati ne reclamasse.

Perciò io penso che dopo le nostre spiegazioni e dichiarazioni, a cui ha dato luogo la proposta dell'ordine del giorno dell'onorevole Bertani, egli potrebbe ritirarlo; ed anzi di ciò lo prego, assicurandolo che laddove pervengano richiami nella materia delle ammonizioni, vi sarà nell'accennata guisa provveduto entro i limiti della competenza del ministro dell'interno, e con quella mediazione gerarchica per la trasmissione dei documenti ai pretori, che si appartiene al ministro di grazia e giustizia.

**BERTANI AGOSTINO.** Io ho presentato due mozioni. La prima è un ordine del giorno che, come la Camera ricorderà è concepito presso a poco così:

La Camera, « persuasa che nell'applicazione delle ammonizioni e delle condanne a domicilio coatto siasi talvolta errato per considerazioni politiche, invita il ministro guardasigilli a provvedere in modo che i molti reclami che traggono origine da quella diffusa persuasione siano epurati e i veritieri vengano esauditi in omaggio alla giustizia e della libertà individuale. »

L'onorevole guardasigilli disse a questo proposito che egli non ebbe reclami di ammoniti e condannati a domicilio coatto, e ne sono persuaso, perchè i colpiti particolarmente dell'ammonizione, aspettavano fidenti che giustizia fosse fatta spontaneamente, dopo che i loro nomi erano stati presentati al Ministero, e sapevano che io, non solo, ma altri deputati si erano fatti promotori presso il ministro dell'interno di quelle epurazioni.

Essi erano dunque in una lusingata aspettazione. Del resto se l'onorevole guardasigilli è disposto a dar pronto corso a quella procedura, che fu però *difficilmente trovata*, per tutti i nuovi reclami, io mi incarico di procurargliene un buon fascio.

Quindi sotto questo rapporto non ho altro da dire, e il mio ordine del giorno avendo raggiunto il suo scopo, lo ritiro.

Quanto alla mozione seconda che ho presentato poc'anzi alla Presidenza, per creare, cioè, una Commissione parlamentare incaricata di provvedere a quei reclami, io l'ho presentata, perchè mi premeva che prontamente fosse reso omaggio alla libertà, fosse fatto omaggio alla giustizia, e perchè fidava appunto che questo omaggio venisse iniziato dalla



Camera nuova, che notoriamente colla sua maggioranza appoggia il Ministero.

Io non volevo pertanto mettermi fra la maggioranza e il Ministero che si ricambiano la fiducia; epperò non ho mai avuto intenzione di portare un voto di sfiducia al Governo che da pochi mesi regge la cosa pubblica col suffragio di una gran parte di coloro che seggono sui diversi banchi di questa Camera. Dunque, non avendo avuto questa intenzione, e facendo tesoro delle dichiarazioni franche fatte adesso dall'onorevole ministro dell'interno e dall'onorevole guardasigilli, io non ho nessuna difficoltà a ritirare la mia proposta. (*Bravo! Bene!*)

**MINISTRO PER L'INTERNO.** L'onorevole Bertani si rivolge al ministro di grazia e giustizia; ma egli dovrebbe sapere che l'autorità destinata dalla legge a ricevere questi reclami non è il ministro di grazia e giustizia, ma il ministro dell'interno. Quindi se egli ha molti reclami, o pochi, li mandi pure al Ministero dell'interno; ma intendiamoci bene, reclami di uomini politici.

**BERTANI AGOSTINO.** Reclami di condannati.

**MINISTRO PER L'INTERNO.** Di condannati! Ma allora bisogna ricevere i reclami di tutti.

**BERTANI AGOSTINO.** Ho detto di onesti uomini.

**MINISTRO PER L'INTERNO.** Saranno molti i reclami, perchè sfido a trovare un ammonito o un condannato a domicilio coatto che non dica essere innocente. Non so che vi sia un solo dei condannati per provato reato comune che non dica che è innocente e onesto.

Quindi, se si tratta di reclami di condannati a domicilio coatto per vagabondaggio, come sospetti ladri, come oziosi, assicuro l'onorevole Bertani che reclami ne avrà moltissimi.

Ad ogni modo anche questi reclami prometto all'onorevole Bertani di prendere in esame, e non solamente di prenderli in esame io, ma di farli anche esaminare dalla Commissione, poichè può darsi che qualcuno, mandato a domicilio coatto per i motivi che ho accennato, sia innocente. Non mi credo infallibile, come non credo lo sia la Commissione.

L'onorevole Bertani ha ritirato l'ordine del giorno; resta però la proposta fatta ieri.

**BERTANI AGOSTINO.** Quale proposta?

**MINISTRO PER L'INTERNO.** Sono due cose: una raccomandazione scritta fatta ieri, e un ordine del giorno presentato oggi. Io chiedo alla cortesia dell'onorevole Bertani se li ritira tutti e due.

**BERTANI AGOSTINO.** Ho già detto che dopo le parole del guardasigilli non avevo più motivo di insistere sull'ordine del giorno.

**MINISTRO PER L'INTERNO.** Deve dire: « dopo le pa-

role del ministro dell'interno; » spieghiamoci chiari, non facciamo sottintesi.

**BERTANI AGOSTINO.** E ritirando la mia mozione ho chiaramente aggiunto « e dopo le parole del ministro dell'interno. »

**MINISTRO PER L'INTERNO.** Va bene, siamo intesi.

**FILOPANTI.** L'onorevole ministro dell'interno disse che una difficoltà del Governo era il timore diviso dal paese di una opposizione al Ministero della parte della Camera dove ora ho l'onore di sedere. Io sono troppo nuovo in questa Camera per esercitare non solamente su di essa, ma anche in questa limitata ed onorevole parte della grande Assemblea, alcuna influenza; tuttavolta io mi credo lecita in questa cosa una personale dichiarazione, dalla quale credo non dissentano gli altri colleghi, che siedono su questi estremi banchi di sinistra.

Per parte mia ho grande stima e molta fiducia in tutti i membri dell'attuale Gabinetto, pure serbandogli gelosamente la mia personale indipendenza, e come cittadino e come deputato. (*Movimenti*)

**PRESIDENTE.** Non essendovi opposizione al capitolo 3, si riterrà approvato.

(È approvato, e lo sono pure i capitoli seguenti.)

Capitolo 4. Magistrature giudiziarie (Spese d'ufficio), lire 870,000.

Capitolo 5. Spese di giustizia, lire 4,680,000.

Capitolo 6. Paghe, assegni e sussidi fissi per l'esecuzione delle sentenze penali, lire 10,000.

Capitolo 7. Pigionj, lire 91,000.

Capitolo 8. Riparazioni, lire 100,000.

Capitolo 9. Spese di viaggio, di tramutamento ed indennità di missione, lire 170,000.

Sul capitolo 10, Fabbricati sacri ed ecclesiastici (Assegni fissi), ha facoltà di parlare il ministro di grazia e giustizia.

**MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA.** Su questo capitolo 10, che riguarda tre assegni fissi per fabbricati sacri ed ecclesiastici, e propriamente per tre tempii, il duomo di Milano, quello di Sant'Ambrogio parimenti di Milano, e la basilica di San Marco di Venezia, intervennero in epoche anteriori parecchi voti della Commissione del bilancio, acciò fosse cancellata questa partita dal bilancio dello Stato; anzi, credo nel 1868, fu difatti cancellata e posta a carico del Fondo per il culto.

Dopo un accurato studio della quistione, essendosi anche consultato il Consiglio di Stato, il Ministero venne nella persuasione che si trattasse di assegni per atti Sovrani aventi il carattere di munificenza liberalità senza alcun titolo oneroso, e che perciò fossero di loro natura revocabili; e nondimeno con molta prudenza non si volle cancellare l'intero capi-



tolo, ed invece se ne propose la riduzione da 200 mila a 100 mila lire.

La Commissione del bilancio avendo però dichiarato nella sua relazione, tuttochè accetti la proposta riduzione, che essa non ancora si reputa abbastanza istruita intorno a questa questione, perchè le sarebbe necessario esaminare i titoli e le ragioni che militano pel mantenimento di questa partita; in vista di queste dichiarazioni, il Ministero a sua volta si sente in dovere di dichiarare, che mancando oggi il tempo sufficiente per una matura discussione in materia così delicata, essa può essere rimandata, senza pregiudizio alcuno, all'epoca in cui si discuterà il bilancio definitivo. Ed allora io mi propongo di rassegnare alla Commissione del bilancio una relazione speciale sopra la questione, acciò possa con piena cognizione di causa esaminarla, e non privare l'Assemblea dell'autorevole suo voto intorno alla medesima.

Così essendo le cose, non ho per ora veruna difficoltà che rimanga provvisoriamente iscritta l'intera partita di lire 200 mila, rinviando, senza alcun pregiudizio, la questione al bilancio di definitiva previsione di quest'anno medesimo.

VARÈ. Io intendeva di parlare contro la riduzione della cifra di lire 200,578; ora, visto che questa cifra rimane, io mi limito a prendere atto di questa dichiarazione, e mi riservo di parlare, se sarà necessario, quando nella discussione del bilancio definitivo si tornerà su questa discussione.

MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA. Mi sono riservato a questo punto di dar risposta ad una interrogazione direttami dall'onorevole Bruschetti intorno alle spese di culto, perchè questa ne è la sede opportuna.

Io non ho che poche parole a dire. Egli rammentò l'articolo 237 della legge comunale, in cui sta scritto, che fino a quando non sarà provveduto alle spese di culto con una legge apposita, saranno obbligatorie sui bilanci comunali le spese di manutenzione dei tempj e locali destinati al culto cattolico.

È stata più volte elevata la questione, se questa legge riservata sia stata fatta o no; cioè se le leggi del 1866 e del 1867 per la soppressione degli ordini religiosi in Italia, e per la liquidazione dell'Asse ecclesiastico abbiano realizzato una tale promessa. Infatti nella legge del 7 luglio 1866 si contiene l'articolo 28; in quella del 1867 si legge l'articolo 4; in cui si determina come si debba provvedere al mantenimento dei fabbricati sacri.

Tuttavia queste leggi metterebbero a carico dell'amministrazione del Fondo per il culto tale spesa, essendo naturale che spese di culto non debbano gravare i bilanci delle amministrazioni civili, ma

i beni provenienti dall'Asse ecclesiastico; ed intanto nelle stesse leggi è disposto, che solo allorchè il Fondo del culto avrà pagato le pensioni, ed erogate le somme che sono a sua disposizione nell'adempimento di altri suoi obblighi da soddisfarsi con precedenza, allora soltanto potrà impiegarne gli avanzi in queste altre spese del culto. Perciò alcuni tribunali hanno creduto che la disposizione della legge comunale resti tuttavia in vigore.

Ma io pregherei l'onorevole Bruschetti di considerare che è stata testè presentata alla Camera una nuova legge comunale: la consulti, e vedrà che l'articolo 237 non è più riprodotto in questo progetto di nuova legge comunale, cosicchè verrebbe a mancare anche la base del preteso obbligo, e della nuova gravanza sopra i bilanci comunali.

Conseguentemente, se una questione in proposito può farsi, la sede opportuna sarà quella della discussione della nuova legge comunale, ed allora potrete decidere se in essa si debba introdurre o cancellare una disposizione corrispondente all'articolo 237 oggi scritto nella legge attuale.

TAIANI, *relatore*. La Commissione generale del bilancio accetta il ripristinamento della cifra in lire 200,000.

INDELLI. Veramente non sarebbe stata questa la sede più opportuna per la raccomandazione che intendo fare all'onorevole guardasigilli.

La mia preghiera è relativa ad argomento che era compreso nel capitolo 11. Ma essendo stato soppresso il capitolo, per modo che dal capitolo 10 si passa al 12, ho pensato di anticipare piuttostochè trovarmi in ritardo.

Nel bilancio del Ministero vi era il capitolo intitolato: « Fabbricati sacri ed ecclesiastici (Spese variabili). » Coloro che hanno fatto parte della Legislatura passata ricorderanno che a questo capitolo del bilancio corrispondeva una cifra di 60,000 lire. E siccome questa cifra avrebbe dovuto essere a carico del Fondo del culto, porse a me l'occasione di esporne la esposizione finanziaria e di proporre in proposito alla Camera un ordine del giorno. Ora la Commissione del bilancio non ha soppressa questa cifra, e non ne ha detto la ragione.

Il motivo infatti sta in tutti i precedenti delle discussioni della Camera intorno al Fondo del culto.

Ora quando questa discussione si è fatta la Camera accettava un ordine del giorno da me presentato, col quale invitava il ministro a presentare un progetto di legge che sciogliesse la riserva dell'articolo 18 sulle guarentigie, cioè una legge sul riordinamento del patrimonio ecclesiastico.

Il ministro guardasigilli, in esecuzione di questa deliberazione della Camera, nominò una Commis-

SESSIONE DEL 1876-77 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 14 DICEMBRE 1876

sione, della quale io non feci parte, per l'accertamento della posizione finanziaria del Fondo del culto. Atteso i fatti da me narrati, essa era una specie di Commissione inquisitrice contro le mie affermazioni.

Questa Commissione non so se si sia mai riunita, ma so che ne formavano parte gli onorevoli Nelli e Crispi, i quali certamente avranno giovato all'accertamento dei fatti per la loro autorità parlamentare. È fuori dubbio che da quell'epoca non ne abbiamo saputo più nulla, solo io ho qui presente la relazione della Commissione di vigilanza, dalla quale risulta che le mie affermazioni non solo non sono state smentite, ma vengono anche ad essere rafforzate. In conseguenza di questo risultato non essendo possibile in nessun'altra parte del bilancio intrattenersi della posizione finanziaria dell'amministrazione del Fondo pel culto che quasi per ironia anche in questo bilancio appare come una casa senza numero, io devo fare una viva raccomandazione al Ministero, e propriamente al guardasigilli, perchè egli, che ha dimostrato la volontà di riformare questa parte dell'amministrazione, voglia affrettare i suoi studi per secondare il bisogno che la Camera ha manifestato pel riordinamento di quell'amministrazione, dal punto di vista dell'articolo 18 della legge sulle guarentigie.

In una parola, le mie osservazioni si dividono a tre quesiti: 1° se il ministro guardasigilli potrà avere la bontà di dirmi in quale stadio si trovino gli studi che vennero fatti da una Commissione appositamente nominata per la posizione finanziaria del Fondo pel culto; 2° quando egli creda di poter presentare alla Camera un progetto di legge intorno al riordinamento del Fondo del culto, che sia la conseguenza di questi studi; 3° quali ne sono i suoi concetti.

**MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA.** Rispondo brevemente all'onorevole Indelli.

Io presi alcuni impegni, or sono pochi mesi, nella discussione che ebbe luogo del mio bilancio definitivo dello scorso esercizio; e ciò avvenne sopra osservazioni che in quell'occasione furono fatte appunto dallo stesso egregio deputato intorno all'amministrazione del Fondo pel culto. Allora io dichiarai che, indipendentemente dalle garanzie già introdotte della sottomissione dell'amministrazione suddetta alle norme generali a cui la legge di contabilità assoggetta le amministrazioni dello Stato, e specialmente al riscontro della Corte dei conti, avrei accresciuto le cautele ed i mezzi di sorveglianza del Ministero, soprattutto accelerando il trasferimento di quell'amministrazione in Roma.

Le promesse a voi fatte, o signori, furono, come

era mio debito, scrupolosamente mantenute. Il trasferimento è un fatto compiuto; oggi l'amministrazione del Fondo per il culto ha già la sua sede in Roma. Durante l'anno io venni altresì introducendo parecchi mezzi di più assidua ed accurata vigilanza, specialmente obbligando quell'amministrazione a presentare un rendiconto mensile al Ministero dei culti, ragguagliandolo di tutte le più importanti sue operazioni.

Ma vi ha di più: d'accordo col ministro delle finanze, mediante decreto reale del 17 luglio ultimo, si è costituita una Commissione, che direi quasi di inchiesta, per accertare la posizione finanziaria attiva e passiva dell'amministrazione del Fondo per il culto, valutare il suo patrimonio, determinare esattamente le relazioni sue coll'amministrazione del demanio e delle finanze dello Stato. I lavori di questa Commissione, come può bene argomentarsi, non erano facili, nè brevi; ma essa si occupa assiduamente delle intraprese indagini, e già una prima relazione, benchè parziale, è pervenuta al Ministero. Ho fiducia che fra qualche mese si potrà averne una seconda, e forse una terza, le quali metteranno in aperta luce la condizione di quell'importante amministrazione.

L'altra domanda, che mi fa l'onorevole Indelli, riguarda la presentazione di un progetto di legge sull'amministrazione e sul godimento della proprietà ecclesiastica, riservato dall'articolo 18 della nota legge sulle garanzie pontificie del 13 maggio 1871. La presentazione di questa legge fu una delle promesse del nostro programma ministeriale. Essa, come è naturale, ha dovuto formare oggetto di profondo e maturo studio. Assicuro la Camera di averlo intrapreso con animo imparziale e sereno, senza altra scorta che quella del rispetto ai grandi principii di libertà e di indipendenza reciproca tra la Chiesa e lo Stato, ed alle pure tradizioni del Cristianesimo. Sarà una legge la quale non potrà conformarsi ad alcun modello legislativo, nè potrà copiare veruna istituzione somigliante che esista in altro paese, perchè le libertà che noi con quella legge abbiamo accordate alla Chiesa cattolica, non hanno riscontro in verun altro paese cattolico dell'Europa e del mondo.

Io però penso non essere codesta una delle leggi da presentarsi prematuramente al Parlamento per lasciarla parecchi mesi in pascolo alla indiscreta curiosità ed alle ostili polemiche, quando al Parlamento manchi la materiale possibilità di occuparsene immediatamente. Attenderò dunque che in questa prima parte della Sessione i lavori più gravi ed urgenti, da cui la Camera è oppressa, vengano esauriti; ed allorchè mi parrà che essa sia in grado

SESSIONE DEL 1876-77 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 14 DICEMBRE 1876

di potervi consacrare il suo tempo e le sue cure, non mancherò all'impegno assunto di sottomettere all'autorità del suo giudizio il risultato dei miei studi, e di sciogliere la riserva scritta nell'articolo 18 della legge del 1871.

**INDELLI.** Ringrazio l'onorevole ministro delle spiegazioni datemi. Attenderemo tutti che si studi sulla materia, e spero che alla maturità si congiunga la speditezza. Ma pregherei l'onorevole ministro di affrettare questa prima parte dei lavori, vale a dire quella della Commissione intorno allo stato patrimoniale del Fondo pel culto, perchè, se il ministro ha sentito il bisogno, dopo le mie parole alla Camera, di istituire una Commissione, se non si è contentato della relazione della Commissione parlamentare di sorveglianza, vuol dire che egli e noi abbiamo il bisogno e il diritto di conoscere definitivamente l'ultima parola almeno sulla situazione di quell'amministrazione così importante e di cui tanto si preoccupa la pubblica opinione.

**MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA.** Domando la parola.

Io non vorrei che l'onorevole Indelli avesse franteso il senso delle mie parole. Se il presidente del Consiglio, di accordo con me, ha sottoposto alla firma del Re un decreto per la nomina di quella Commissione, con ciò non si è inteso di confidare imperfettamente nel compito che adempie l'ordinaria Commissione di vigilanza. Il suo compito è alquanto diverso. La speciale Commissione doveva fare un'inchiesta retrospettiva, non già sull'amministrazione di un solo anno, su cui limita il proprio ufficio l'ordinaria Commissione di sorveglianza, ma sul complesso di tutti gli anni nei quali l'istituzione ha vissuto ed operato, e, concatenando i risultati di ciascun esercizio con quello degli altri, presentare uno stato chiaro e lucido della condizione in cui al presente l'amministrazione stessa si trova nei suoi rapporti colle finanze dello Stato. La Commissione è composta di personaggi così rispettabili, che da parte mia temerei di arrecarle offesa anche soltanto col sollecitarla. D'altronde mi consta che i suoi egregi componenti non hanno perdonato a sacrifici ed a cure per riuscire, al più presto possibile, al compimento del ricevuto incarico.

**PRESIDENTE.** Adunque, se non vi è opposizione, il capitolo 10, Fabbricati sacri ed ecclesiastici (Assegni fissi), si riterrà approvato in lire 200,578.

(È approvato, e sono pure approvati senza discussione i capitoli seguenti:)

Capitolo 12. Spese postali, lire 8000.

Capitolo 13. Dispacci telegrafici governativi, lire 78,000.

Capitolo 14. Sussidi a vedove ed a famiglie d'im-

piegati dipendenti dall'amministrazione, 100,000 lire.

Capitolo 15. Fitto di beni demaniali destinati ad uso od in servizio di amministrazioni governative, lire 123,251 43.

Capitolo 16. Spesa per l'acquisto dei francobolli e delle cartoline postali di Stato occorrenti per le corrispondenze d'ufficio, lire 500,000,

Capitolo 17. Casuali, lire 50,000.

**Titolo II. Spesa straordinaria.** — Capitolo 18. Maggiori assegnamenti sotto qualsiasi denominazione, lire 116,000.

Il deputato Marcora ha facoltà di parlare.

**MARCORA.** L'onorevole ministro aveva dichiarato che si sarebbe occupato delle raccomandazioni fatte da me e dall'onorevole Cadenazzi, discutendosi i capitoli speciali del bilancio. I capitoli sono omai quasi tutti approvati senza che io abbia sentito parola dal ministro sugli obbietti da me accennati. Lo pregherei pertanto di volermi rispondere adesso, se lo crede opportuno.

**MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA.** Per ciò che riguarda le raccomandazioni sugli impiegati inferiori dell'ordine giudiziario, credo di aver già manifestato le idee del Governo rispondendo ad altri oratori.

Basti aggiungere che il miglioramento della condizione specialmente delle classi inferiori della magistratura non cesserà mai di essere una delle mie più vive e perseveranti cure.

Mi sembra di aver parlato in particolar modo dei pretori, degli aggiunti giudiziari, e di altri impiegati degni della simpatia della Camera.

L'onorevole Marcora e l'onorevole Cadenazzi hanno altresì fatto alcun cenno dello stato delle cancellerie, della condizione degli uscieri, e della necessità di riformare la tariffa giudiziaria civile. Ed un altro dei preopinanti, l'onorevole Della Rocca, mi rammentò un regolamento sulle cancellerie ed i loro scrivani, già promesso dall'articolo 136 della legge del dicembre 1875.

Ebbene, io supplirò alle mancanti dichiarazioni. E dirò, quanto ai diritti che percepiscono gli uscieri e i cancellieri, essere i medesimi determinati per legge; ed in quanto riguarda i cancellieri, la loro posizione è stata recentemente migliorata, poichè a tutti i vice-cancellieri è stato assicurato un *minimum* di stipendio di lire mille, mentre molti di essi prima ricevevano soltanto 800 o 900 lire. Questo aumento di spesa, senza iscriversi nel bilancio verun altro fondo, è uno dei nuovi carichi sopportati in questo anno dal bilancio medesimo, e non rappresenta una somma lieve.

Certamente possono modificarsi le condizioni di

SESSIONE DEL 1876-77 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 14 DICEMBRE 1876

questi ufficiali inferiori; ma è necessario allora: 1° rivedere le tariffe; 2° pubblicare il cennato Regolamento per determinare le relazioni e i diritti degli scrivani verso i capi delle cancellerie.

Cominciando da questo Regolamento, che ha bisogno di esser dettato con imparzialità ed equità, già il Ministero ne ebbe varie proposte, le quali però elaborate nelle cancellerie, possono far sorgere il dubbio che non siano state preparate con la scorta di un sentimento imparziale di giustizia; ma con propensione verso l'una o verso l'altra delle parti. Quindi io mi propongo di raccogliere nel Ministero una Commissione, nella quale inviterò a prender parte lo stesso onorevole Della Rocca ed altri membri della Camera; ed essa sarà incaricata di proporre questo Regolamento, che io senza difficoltà sottoporro all'approvazione del Re.

Quanto alla riforma della tariffa, questa, signori, è un'opera di maggior lena, essendovi bisogno di una legge.

Voi lo sapete; esistono già forse sette progetti diversi di tariffa civile. Alcune di queste proposte sono venute innanzi alla Camera, hanno dato luogo alla presentazione di dotte relazioni, ma tutto è rimasto allo stato di progetto. Ora noi siamo in una nuova Legislatura; ed è chiaro non potersi adottare miglior mezzo, che quello parimente di convocare coloro che ebbero parte alla preparazione di questi vari progetti, aggiungere ad essi tra i membri della magistratura e della curia italiana uomini sperimentati e pazienti, perchè la pazienza è forse la prima delle qualità richieste per uno studio simigliante; sottoporre al loro esame tutti i lavori precedenti, ed aspettare che da essi venga compilato un definitivo progetto di Tariffa, che dovrebbe essere presentato al Parlamento, attesa la necessità di ricercarne l'approvazione.

Con tutti questi sussidi, io spero che riusciremo ancora di più a migliorare le condizioni di quelle classi giudiziarie inferiori, alla cui sorte hanno mostrato gli onorevoli Marcora e Cadenazzi di interessarsi.

**PRESIDENTE.** Non essendovi opposizione, si riterrà approvato il capitolo 18, Maggiori assegnamenti sotto qualsiasi denominazione, lire 116,000.

Capitolo 18 bis. Spesa pel pagamento dello stipendio ed indennità di residenza agli impiegati fuori ruolo in seguito all'attuazione dei nuovi organici prescritti dall'articolo 1 della legge 7 luglio, 1876, n° 3212, per memoria.

Il ministro di grazia e giustizia ha facoltà di parlare sul capitolo 19, Assegni di disponibilità, proposto in lire 180,400.

**MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA.** Mi dispiace che l'ora avanzata, e lo stato in cui trovasi la Camera, difficilmente le permetteranno di prestare attenzione alle mie parole; ma, prendendo coraggio dalla importanza dello scopo che mi propongo, io mi limiterò ad accennare soltanto il mio pensiero, sperando che possa incontrare il gradimento della Camera.

Essendosi ormai inaugurato un novello diritto pubblico ecclesiastico in Italia colla legge sulle garanzie del 1871, e dovendosi ora apparecchiare a presentare al Parlamento un disegno di legge sopra l'amministrazione e il regolamento delle proprietà ecclesiastiche, riservato coll'articolo 18 della medesima legge delle garanzie; nel dedicarmi in tale occasione ad importanti studi e ricerche, considerai che sarebbe un'opera utile e patriottica togliere dalla polvere dei nostri archivi una Collezione di documenti inediti, sconosciuti, o almeno pochissimo noti, che meritano di essere considerati come pagine gloriose della storia civile del popolo italiano, cioè dei documenti riguardanti le relazioni e controversie che nei trascorsi secoli ebbero luogo fra lo Stato e la Chiesa nelle varie provincie d'Italia.

Ho espresso questo pensiero in una mia circolare trasmessa a tutti i soprintendenti e direttori degli archivi italiani, e tutti mi hanno risposto applaudendo ad un tale divisamento, ed assicurandomi di possedere in siffatta materia tale abbondante dovizia di preziosi documenti, che era veramente opera utile farne una scelta diligente ed illuminata. Mentre col tempo codesti documenti sarebbero completamente dimenticati, gioverebbe grandemente darli alla luce, per servire di racconto delle sofferenze e del coraggio dei padri nostri nelle lotte sostenute per il trionfo della libertà religiosa, e per conseguire quella indipendenza dello Stato dalla Chiesa che forma uno dei fondamenti della civiltà moderna.

Non si richiede che una modesta spesa per realizzare un tale disegno, cioè qualche spesa di copiatura in alcuni di questi archivi mancanti di personale sufficiente, e la spesa necessaria alla stampa e pubblicazione di parecchi volumi dei quali la collezione si comporrà.

Ma per questa spesa io non intendo di chiedere alla Camera alcuna aggiunzione ai fondi di già inseriti nel bilancio.

Su questo capitolo 19, *Assegni di disponibilità*, che era prima di 238,600 lire, e che io ho ridotto a 180,000 lire, ho ragione di prevedere che alla fine dell'anno potranno soverchiarmi pressochè 40,000 lire, perchè vi sono molti uscieri ossia portieri delle cessate amministrazioni che domandano di

SESSIONE DEL 1876-77 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 14 DICEMBRE 1876

essere collocati a riposo, avendone il diritto. Io quindi mi restringo a domandare il consenso della Camera, acciò vengano stralciate da questo capitolo non più di 15,000 lire, sia per aggregarle al capitolo *Casuali*, o meglio per formarne nella parte straordinaria un capitolo speciale, per la spesa dell'accennata raccolta e pubblicazione dei documenti degli archivi italiani riguardanti le relazioni dello Stato colla Chiesa nelle varie regioni della patria nostra.

Ho già sotto gli occhi il primo frutto delle ordinate ricerche, ed una parte dei cataloghi di documenti inediti di straordinaria importanza.

Se potesse sorgere qualche opposizione alla mia proposta, mi affretto a dichiarare che non intendo d'iniziare, nella presente condizione della Camera, una discussione che potrebbe prolungarsi. Ma se il pensiero che ho appena accennato riuscisse gradito, se potesse considerarsi la proposta pubblicazione di utile ausilio anche a quella legge che il Parlamento si è riservato di discutere sulla materia ecclesiastica; oserei chiedere una prova di speciale cortesia e benevolenza dalla Camera e dalla Commissione del bilancio, pregandole di consentire che le 15,000 lire vengano separate dal capitolo che è in discussione, coll'espressa destinazione all'uso da me indicato.

**TAIANI, relatore.** La Commissione del bilancio è assai lieta di potere secondare il nobile pensiero dell'onorevole guardasigilli; per mio conto però vorrei prima di tutto un chiarimento, poichè il guardasigilli ha detto che di questa somma di 180 mila lire, che riflette gli uscieri che vanno ad essere messi in riposo, egli intendeva farne lo stralcio; ma sembra a me che gli uscieri non c'entrino.

**MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA.** Portieri, malamente detti uscieri.

**TAIANI, relatore.** Ricevuto il chiarimento, io sono lieto di essere organo della Commissione generale del bilancio, annuendo alla proposta dell'onorevole ministro, purchè la spesa sia inscritta nella parte straordinaria del bilancio.

**MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA.** Se la Camera lo consentisse, e la Commissione fosse d'accordo, potrebbe adoperarsi questa locuzione:

« Spesa straordinaria per la pubblicazione di una raccolta di documenti inediti, o poco noti, intorno alle relazioni tra la Chiesa e lo Stato nelle varie provincie d'Italia. »

**PRESIDENTE.** Allora il capitolo 19 sarebbe diviso in capitolo 19 e 19 *bis*; quindi il capitolo 19 sarebbe di lire 165,400 e il capitolo 19 *bis* di lire 15,000.

**CORRENTI.** (*Presidente della Commissione*) Debbo soltanto indicare quale sarebbe la dizione del capi-

tolo che si mette nella parte straordinaria del bilancio, ed è: « Spesa per la pubblicazione di una raccolta di documenti inediti o poco noti circa le relazioni della Chiesa con lo Stato in Italia. »

**PRESIDENTE.** E questo sarebbe il capitolo 19 *bis*?  
*Voci.* Sì! sì!

**PRESIDENTE.** Metto dapprima ai voti il capitolo 19, Assegni di disponibilità, lire 165,400.

(È approvato, e lo sono del pari i seguenti:)

Capitolo 19 *bis*. Spese per la pubblicazione di una raccolta di documenti inediti o poco noti circa le relazioni della Chiesa collo Stato in Italia, lire 15,000.

Capitolo 20. Sussidi alle cancellerie giudiziarie ed agli uscieri in mancanza di proventi, e pagamento di depositi dichiarati rimborsabili a senso di legge, lire 76,000.

Riepilogo.

Titolo I. — Spesa ordinaria . . L. 27,750,629 43

Titolo II. — Spesa straordinaria » 372,400 »

Totale . . . L. 28,123,029 43

Se non vi sono opposizioni, lo stanziamento complessivo del bilancio di grazia e giustizia di prima previsione del 1876, s'intenderà approvato nella somma di lire 28,123,029 43.

(È approvato.)

Passeremo alla votazione dell'articolo di legge.

« *Articolo unico.* Sino all'approvazione del bilancio definitivo per l'anno 1877, il Governo del Re è autorizzato a far pagare le spese ordinarie straordinarie del Ministero di grazia e giustizia e dei culti in conformità dello stato di prima previsione annesso alla presente legge. »

(È approvato.)

Si procede all'appello nominale per la votazione a scrutinio segreto su questo bilancio.

(Segue la votazione.)

Presenti e votanti . . . . . 222

Maggioranza . . . . . 112

Voti favorevoli . . . . . 217

Voti contrari . . . . . 5

(La Camera approva.)

Domani seduta pubblica al tocco.

La seduta è levata alle 6 e 10.

*Ordine del giorno per la tornata di domani:*

1° Verificazione di poteri;

2° Discussione dei bilanci di prima previsione del 1877;

Del Ministero della pubblica istruzione;

Del Ministero di agricoltura e commercio;

Del Ministero della guerra;

3° Relazione di petizioni.

